Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 271/10
di iniziativa del Consigliere M. MAGNO recante:
"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 21 del 13 ottobre 2004
"Istituzione dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità""
relatore: G. AIETA;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	11/9/2017
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	11/9/2017
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	11/09/2017
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 18/09/2017

Testo a confronto

Legge regionale 13 ottobre 2004 n.21 come modificata dalla proposta di legge n. 271/10^ pag. 4

Normativa nazionale

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 - Artt. 13 e 21 pag. 8

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.

Normativa regionale

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21. pag. 10

Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità - Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari.

Normativa comparata

L.R. TOSCANA 5 aprile 2017, n. 17 pag. 20

Nuova disciplina dei distretti rurali.

L.R. ABRUZZO 9 giugno 2015, n. 14 (pag. 27

Nuova disciplina per l'istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e modifica alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - esercizio delle funzioni amministrative)

L.R. CAMPANIA 8 agosto 2014, n. 20 pag. 32

Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera.

L.R. SARDEGNA 7 agosto 2014, n. 16 (ARTT. 25-36). pag. 37

Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti.

L.R. MARCHE 2 maggio 2012, n. 11 pag. 45

Disciplina dei Distretti Rurali e dei Distretti Agroalimentari di qualità.

L.R. PIEMONTE 9 ottobre 2008, n. 29. pag. 49

Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino)

L.R. PUGLIA 3 agosto 2007, n. 23 pag. 62

Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi

L.R. LAZIO 23 gennaio 2006, n. 1 pag. 71

Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

L.R. VENETO 12 dicembre 2003, n. 40 (ARTT. 7-9). pag. 77

Nuove norme per gli interventi in agricoltura.

Testo a fronte

Legge regionale 13 ottobre 2004 n. 21

Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità – Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari

Legge regionale 13 ottobre 2004 n. 21 come modificata dalla proposta di legge n. 271/10^

Settembre 2017

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 ***Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità - Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari.***	***Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21*** ***come modificata dalla proposta di legge n. 271/10^.***
Art. 1 *Finalità.* 1. La Regione, con la presente legge, valorizza, sostiene e promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'*articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*). 2. La Regione, a questo scopo e coerentemente con l'*art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*) e la *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*: «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria», interviene mediante politiche finalizzate a: *a)* valorizzare le produzione agricole ed agro-alimentari enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio; *b)* favorire la concentrazione dell'offerta in logica di filiera e di multifiliera; *c)* predisporre condizioni infrastrutturali di servizio e alle esigenze delle produzioni agricole ed agro-alimentari; *d)* garantire la sicurezza degli alimenti; *e)* sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese; *f)* migliorare la qualità territoriale, ambientale e	**Art. 1** *Finalità.* 1. La Regione, con la presente legge, valorizza, sostiene e promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'*articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*). 2. La Regione, a questo scopo e coerentemente con l'*art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*) e la *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*: «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria», interviene mediante politiche finalizzate a: *a)* valorizzare le produzione agricole ed agro-alimentari enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio; *b)* favorire la concentrazione dell'offerta in logica di filiera e di multifiliera; *c)* predisporre condizioni infrastrutturali di servizio e alle esigenze delle produzioni agricole ed agro-alimentari; *d)* garantire la sicurezza degli alimenti; *e)* sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese; *f)* migliorare la qualità territoriale, ambientale e

paesaggistica dello spazio rurale; *g)* predisporre strumenti tecnici che favoriscono investimenti aventi quali precipuo obiettivo l'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agroalimentare; *h)* contribuire al mantenimento ed alla crescita dell'occupazione. 3. La Regione pertanto realizza, attraverso strumenti di programmazione negoziata, il coordinamento degli strumenti di politica agraria e rurale, con il coinvolgimento delle altre istituzioni e soggetti operanti nel territorio del distretto.	paesaggistica dello spazio rurale; *g)* predisporre strumenti tecnici che favoriscono investimenti aventi quali precipuo obiettivo l'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agroalimentare; *h)* contribuire al mantenimento ed alla crescita dell'occupazione. **2 bis. Al fine di riconoscere piena applicazione alla presente legge, i distretti rurali devono essere interpretati come sistemi produttivi locali, di carattere interregionale, attraverso la creazione di forme di interrelazione e/o interdipendenza produttiva capaci di confezionare prodotti certificati per l'esportazione anche oltre i confini nazionali.** 3. La Regione pertanto realizza, attraverso strumenti di programmazione negoziata, il coordinamento degli strumenti di politica agraria e rurale, con il coinvolgimento delle altre istituzioni e soggetti operanti nel territorio del distretto.
Art. 2 *Individuazione - Definizioni.* 1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'*articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317* (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenee derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.	**Art. 2** *Individuazione - Definizioni.* 1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'*articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317* (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenee derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agro-alimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche. 3. Si definisce filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agro-alimentare, e cioè della produzione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione di un prodotto agro-alimentare. 4. Si definisce segmento di filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti almeno su due fasi della valorizzazione di un prodotto agro-alimentare.	2. Si definiscono distretti agro-alimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche. 3. Si definisce filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agro-alimentare, e cioè della produzione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione di un prodotto agro-alimentare. 4. Si definisce segmento di filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti almeno su due fasi della valorizzazione di un prodotto agro-alimentare. **5. Si perfezioni la disciplina sulla produzione incentivando la coltivazione, l'allevamento e la relativa trasformazione nella valorizzazione delle peculiarità territoriali con lo scopo di favorirne lo sviluppo locale nelle declinazioni di sostenibilità economica, ambientale e sociale nel settore biologico.**

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (1).

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2001, n. 137, S.O.

13. *Distretti rurali e agroalimentari di qualità.*

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'*articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317*, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

3. Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari (21).

(21) Vedi, anche, il comma 369 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266 e il *D.M. 21 aprile 2008*.

21. *Norme per la tutela dei territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità.*

1. Fermo quanto stabilito dal *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, come modificato dal *decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389*, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'àmbito delle rispettive competenze:

a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT);

b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;

c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con:

a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera *e*), del *decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*, come modificato dall'*articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389*, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo *decreto legislativo n. 22 del 1997*;

b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'*articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142*, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera *e*), del citato *decreto legislativo n. 22 del 1997*, come modificato dall'*articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997*.

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 21 [(1)].
Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità - Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari.

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 16 ottobre 2004, n. 19, suppl. straord. 19 ottobre 2004, n. 2.

Art. 1
Finalità.

1. La Regione, con la presente legge, valorizza, sostiene e promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'*articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*).

2. La Regione, a questo scopo e coerentemente con l'*art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*) e la *legge regionale 16 aprile 2002, n. 19*: «Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria», interviene mediante politiche finalizzate a:
a) valorizzare le produzione agricole ed agro-alimentari enfatizzando la relazione tra prodotto e territorio;
b) favorire la concentrazione dell'offerta in logica di filiera e di multifiliera;
c) predisporre condizioni infrastrutturali di servizio e alle esigenze delle produzioni agricole ed agro-alimentari;
d) garantire la sicurezza degli alimenti;
e) sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;
f) migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
g) predisporre strumenti tecnici che favoriscono investimenti aventi quali precipuo obiettivo l'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agroalimentare;
h) contribuire al mantenimento ed alla crescita dell'occupazione.

3. La Regione pertanto realizza, attraverso strumenti di programmazione negoziata, il coordinamento degli strumenti di politica agraria e rurale, con il coinvolgimento delle altre istituzioni e soggetti operanti nel territorio del distretto.

Art. 2
Individuazione - Definizioni.

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'*articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317* (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenee derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali,

nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agro-alimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

3. Si definisce filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agro-alimentare, e cioè della produzione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione di un prodotto agro-alimentare.

4. Si definisce segmento di filiera agro-alimentare un insieme costituito da imprese operanti almeno su due fasi della valorizzazione di un prodotto agro-alimentare.

Art. 3

Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali.

1. Ai fini della loro individuazione, i distretti rurali devono possedere i seguenti requisiti:

a) che la produzione agricola realizzata nell'area distrettuale risulti coerente con le vocazioni naturali dei territori e sia significativa in rapporto con l'economia locale;
b) che vi sia la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori;
c) che parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale sia soddisfatta dall'offerta locale;
d) che vi sia integrazione tra produzione agricola e fenomeni culturali e turistici;
e) che le imprese agricole possiedano le risorse aziendali necessarie per attività di valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonché di tutela del territorio e del paesaggio rurale;
f) che vi sia forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e con quelle di altri settori locali.

Art. 4

Requisiti per l'individuazione dei distretti agro-alimentari di qualità.

1. Ai fini della loro individuazione i distretti agro-alimentari di qualità devono possedere i seguenti requisiti:

a) che siano realizzati uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati, ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale,

tradizionali o tipici, la cui produzione risulti significativa a livello dell'economia agroalimentare regionale;

b) che vi sia la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole ed agro-alimentari;

c) che parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agro-alimentari, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale, sia soddisfatta dall'offerta locale;

d) che vi sia integrazione tra produzione agroalimentare e fenomeni culturali e turistici;

e) che vi sia forte interesse delle istituzioni locali verso la realtà distrettuale, al fine di stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e agro-alimentari.

Art. 5

Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di qualità.

1. Distretti rurali e i distretti agro-alimentari di qualità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente, in base ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, sulla base di proposte documentate e motivate presentate da comitati promotori costituiti dalle O.O.P.P. provinciali e regionali e/o da enti e organismi rappresentativi del territorio e del sistema economico locale, fatti salvi i distretti rurali e agro-alimentari di qualità già istituiti con legge regionale.

2. La deliberazione di individuazione dei distretti è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) (2).

---

(2) Articolo così sostituito dall'*art. 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 6*. Il testo originario era così formulato: «Art. 5. Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di qualità. 1. I distretti rurali e i distretti agro-alimentari di qualità sono individuati dal Consiglio regionale, su proposta:

a) delle O.O.P.P. provinciali nel cui territorio ricade il distretto;

b) delle O.O.P.P. regionali qualora il distretto comprenda territori di diverse province;

c) dei soggetti di cui all'*art. 1 legge regionale 5 aprile 1983, n. 13*.».

Art. 6

Costituzione società di distretto.

1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione di individuazione del distretto, il comitato promotore, gli enti locali, le rappresentanze economiche e sociali nonché le autonomie funzionali e le strutture dello sviluppo locale, che operano sul territorio del distretto, gli imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristici e agro-industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentanti

delle filiere organizzate con le O.P di riferimento, promuovono la costituzione del soggetto giuridico, denominato società di distretto.

2. Possono far parte della società di distretto anche i soggetti gestori di strumenti quali programmi leader, strade dei prodotti tipici, piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane, interessanti le aree del distretto [(3)].

---

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 6*. Il testo originario era così formulato: «Art. 6. Società di distretto. 1. Gli imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristici e agro-industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentati delle filiere organizzate, con le O.P. di riferimento predispongono un soggetto giuridico - società di distretto - rappresentativo della economia del distretto che avrà il compito di:
a) rafforzare i legami, le relazioni e gli scambi tra le imprese del distretto in una logica di filiera e di multi filiera favorendone l'orientamento alla qualità ed al mercato;
b) predisporre strumenti tecnici che favoriscano investimenti nel distretto finalizzati all'ispessimento delle relazioni tra imprese dell'agro-alimentare e fra queste il mercato;
c) agevolare la caratterizzazione dell'area quale ambito territoriale per produzioni di qualità;
d) favorire una condizione del lavoro coerente con i contratti nazionali del settore, che contribuisca alla creazione di un quadro di convenienza per l'emersione del lavoro non regolarizzato;
e) favorire la specializzazione dell'area anche nell'ambito scientifico e del trasferimento tecnologico al fine della creazione di specifiche professionalità a sostegno del settore agricolo e agro-alimentare;
f) sostenere domande aggregate, intercomunali, per infrastrutture che abbiano tra gli obiettivi prioritari la facilitazione delle mobilità delle produzioni agro-alimentari esitate nel distretto;
g) favorire allocazione nel distretto di aziende della produzione e dell'indotto dell'agro alimentare e dell'agro-industriale;
h) realizzare, con il concorso regionale, nazionale e comunitario, politiche di comunicazione e di marketing finalizzate a sostenere le produzioni esitate nel distretto;
i) quant'altro sarà ritenuto utile al perseguimento degli obiettivi di crescita economica, sociale e culturale delle popolazioni del distretto;
j) predisporre una relazione annuale sulle attività svolte da inoltrare al comitato di distretto di cui al successivo art. 7.».

Art. 6-bis

Competenze e funzioni della società di distretto.

1. La società di distretto elabora e cura l'attuazione del piano di distretto sulla scorta degli indirizzi forniti dal comitato di distretto di cui all'articolo 7.

Il Piano deve essere elaborato entro 120 giorni dalla costituzione della società di distretto e del comitato di distretto.

La società di distretto svolge altresì le seguenti funzioni:

a) rappresenta in modo unitario gli interessi del distretto;

b) promuove e coordina, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti pubblici e privati interessati, l'elaborazione, il cofinanziamento e la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 7-ter, in coerenza con gli obiettivi individuati dal piano di distretto, e li presenta alla Regione per il relativo finanziamento;

c) presenta per i relativi finanziamenti i progetti di cui all'articolo 7-ter, secondo le modalità previste per ciascuna forma di finanziamento dalla normativa vigente;

d) propone l'aggiornamento del piano di distretto, previo parere del comitato di distretto di cui all'articolo 7 sulla base di nuovi scenari e mutamenti di contesto socio-economico;

e) raccoglie ed elabora i dati relativi all'attuazione del piano di distretto e lì trasmette, con cadenza annuale, alla direzione regionale competente in materia di agricoltura, ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo;

f) gestisce le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano di distretto e presenta, annualmente, alla Giunta regionale una relazione che illustri gli aspetti qualitativi e quantitativi dell'attività del distretto ed, in particolare:

1) il grado di raggiungimento degli obiettivi individuati dal piano di distretto;

2) il grado di attuazione del piano di distretto e di realizzazione delle azioni e dei progetti finanziati;

3) il livello di spesa impegnata ed erogata, con l'indicazione delle diverse forme di finanziamento attivate, pubbliche e private [(4)].

---

(4) Articolo aggiunto dall'*art. 3, L.R. 31 marzo 2009, n. 6*.

Art. 7
Comitato di distretto.

1. Al fine di assicurare unicità d'intenti e coordinamento politico-amministrativo è costituito un comitato di indirizzo del distretto, di seguito denominato comitato di distretto.

2. Il comitato di distretto è costituito da:

1 rappresentante indicato dalla Coldiretti Provinciale;
1 rappresentante indicato dalla Unione Agricoltori Provinciale;
1 rappresentante indicato dalla Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale;
1 rappresentante indicato dall'ordine degli Agronomi Provinciale;
1 rappresentante indicato dalla Camera di Commercio e/o Centro estero (5);
1 rappresentante indicato dall'Istituto Commercio Estero;
1 rappresentante indicato dall'Unical e/o dall'Università degli Studi di Reggio Calabria;
1 rappresentante indicato dalla CGIL, UIL e CISL;
1 rappresentante indicato dall'Amministrazione provinciale;
3 rappresentanti indicati dai comuni del distretto.

3. Il comitato di distretto avrà la responsabilità:

a) di determinare politiche, proposte, progetti finalizzati a garantire un generale quadro di convenienza e proficua agibilità alle imprese agricole, agrituristiche, agro-alimentari, agroindustriali del distretto;

b) di predisporre politiche, proposte, progetti per la infrastrutturazione del distretto coerentemente con le esigenze di qualità delle produzioni esitate, di salvaguardia ambientale e paesaggistica;

c) di supportare tutte quelle attività che favoriscano il consolidamento di politiche intersettoriali tra produzione agricola, produzione agro-alimentare, ospitalità rurale agriturismo, artigianato, valorizzazione dei beni storico-culturali;

d) predisporre politiche finalizzate a saldare gli elementi storico-culturali del distretto con le produzioni sottese con l'obiettivo di un comune processo identitario;

e) a dare, per quanto di propria competenza, unicità nei tempi e nelle metodologie amministrative, al fine di velocizzare gli investimenti che si proporranno;

f) di accettare e verificare la relazione annuale, di cui all'art. 6 punto g) della presente legge, predisposta dalla società di distretto;

g) di predisporre una relazione annuale in cui sintetizzare le attività economiche e istituzionali svolte nel distretto da trasmettere al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale.

---

(5) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 1, L.R. 31 marzo 2009, n. 6*.

Art. 7-bis

Criteri per l'elaborazione e l'adozione del piano di distretto.

1. Il piano di distretto è elaborato per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio, tenendo conto della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva il piano di ogni singolo distretto, previo parere di un'apposita commissione di valutazione nominata dall'assessorato all'agricoltura e coordinata dal Dirigente generale dello stesso dipartimento.

3. Il piano di distretto, in particolare, deve contenere:

a) una dettagliata relazione concernente:
- la situazione esistente e le prospettive in materia di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto;
- la rappresentazione cartografica dell'area interessata dal piano, con identificazione dei comuni e dei loro confini amministrativi;
- l'analisi del territorio, da cui emergano i punti di forza e i punti di debolezza, le opportunità ed i rischi nello sviluppo del territorio;
- la descrizione degli elementi che caratterizzano il distretto come rurale o agroalimentare di qualità, in base ai requisiti stabiliti dagli articoli 3 e 4 ed in coerenza con le analisi e le strategie del PSR;

b) la rappresentazione della strategia perseguita con:
- l'individuazione, sulla base dell'analisi del territorio effettuata, degli obiettivi di sviluppo economico da raggiungere in forma integrata e coordinata nonché delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi;
- l'illustrazione della coerenza degli obiettivi e delle azioni individuati in relazione agli ambiti di programmazione del PSR e alla integrazione degli stessi con le altre politiche di sviluppo insistenti sul territorio del distretto;
- la descrizione dell'impatto ambientale, economico e sociale delle azioni individuate;

c) le risorse suddivise tra gli obiettivi e le azioni del piano, con l'indicazione dei finanziamenti, pubblici e privati, distinguendo le risorse che si intendono reperire attraverso altre forme di finanziamento previste dalla vigente normativa comunitaria, statale e regionale, con particolare riferimento a quelle in materia di sviluppo rurale e di coesione e sviluppo locale, e le altre risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.

4. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere aggiornato [(6)].

---

(6) Articolo aggiunto dall'*art. 4, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 6*.

Art. 7-ter
Attuazione del piano di distretto.

1. La Regione, in conformità ai contenuti del piano di distretto di cui all'articolo 7-bis, finanzia progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità elaborati, attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti, pubblici e privati, interessati.

2. Possono essere ammessi ai finanziamenti i progetti che, in linea con i contenuti del piano di distretto di cui all'articolo 7-bis, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:
a) favorire i processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità;
b) sostenere la creazione, riorganizzazione ed il completamento, in ambito distrettuale, delle filiere produttive agroalimentari;
c) incentivare le attività volte a garantire la sicurezza degli alimenti e la loro tracciabilità, anche al fine di elevare gli standard qualitativi delle produzioni agricole ed agroalimentari e favorire la loro penetrazione nei mercati nazionali ed internazionali;
d) contribuire al mantenimento ed alla crescita dei livelli occupazionali del settore, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili mediante qualificati programmi di formazione, finalizzati alla stabilizzazione dell'occupazione;
e) effettuare il monitoraggio delle problematiche socio-economiche, culturali, ambientali di ogni distretto, con speciale riferimento alla individuazione dell'esistenza di eventuali fattori negativi che possono impedirne o ritardarne lo sviluppo;
f) favorire la creazione e il miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali dei distretti (7).

---

(7) Articolo aggiunto dall'*art. 4, comma 2, L.R. 31 marzo 2009, n. 6*.

Art. 8
Istituzione distretto agroalimentare di Sibari.

1. Al fine di rendere immediatamente operativa la presente legge, la Regione Calabria per le finalità di cui all'art. 1 istituisce, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 marzo 2001, n. 228 (orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*) il distretto agroalimentare di qualità di Sibari, di seguito denominato distretto.

Art. 9
Organizzazione funzionale del distretto agroalimentare di qualità di Sibari.

1. Il distretto è costituito dai territori ricadenti nei comuni di:

- Paludi
- Rossano
- Corigliano Calabro
- S. Giorgio Albanese
- Vaccarizzo Albanese
- S. Cosmo Albanese
- S. Demetrio Corone
- Firmo
- Frascineto
- Lungro
- Roggiano Gravina
- S. Marco Argentano
- Tarsia
- Terranova da Sibari
- Cassano allo Ionio
- Spezzano Albanese
- S. Lorenzo del Vallo
- Altomonte
- Saracena
- Castrovillari
- Francavilla Marittima
- Cerchiara di Calabria
- Villapiana
- Trebisacce
- Amendolara
- Roseto Capo Spulico
- Rocca Imperiale
- Montegiordano
- Albidona
- Civita
- Plataci
- San Basile
- Mongrassano (8)

Crosia (9)
Calopezzati (10)
Cropalati (11)
Caloveto (12)
Pietrapaola (13)
Mandatoriccio (14)
Scala Coeli (15)
Cariati (16)

In quanto presentano caratteristiche:

a) di rilevante presenza di attività agricole di qualità;
b) di presenza di produzioni certificate, tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale;

c) di significative presenze di imprese agricole, agro-alimentari, agrituristiche ed agro-industriali in relazione, interrelazione e interdipendenza tra loro;

d) di rilevante PLV agricola, agroalimentare e agro-industriale di qualità organizzata in forma di filiera e orientata al mercato;

e) radicata presenza di realtà organizzate (Coop. O.P. Macro Organizzazioni Commerciali, MOC, società controllate da produttori, ecc.) tra operatori della filiera.

2. Gli imprenditori agricoli, agro-alimentari, agrituristici e agro-industriali rappresentativi del distretto, di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentati delle filiere organizzate, con le O.P. di riferimento avranno cura di costituire una società di distretto con le finalità di cui all'art. 6 della presente legge.

3. I comuni di cui al punto 1 del presente articolo avranno cura di costituire un comitato distretto di cui all'art. 7 della presente legge.

---

(8) Comune aggiunto dall'*art. 11, comma 8, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22*.
(9) Comune aggiunto dall'*art. 5, L.R. 31 marzo 2009, n. 6*.
(10) Comune aggiunto dall'*art. 5, L.R. 31 marzo 2009, n. 6*.
(11) Comune aggiunto dall'*art. 5, L.R. 31 marzo 2009, n. 6*.
(12) Comune aggiunto dall'*art. 5, L.R. 31 marzo 2009, n. 6*.
(13) Comune aggiunto dall'*art. 5, L.R. 31 marzo 2009, n. 6*.
(14) Comune aggiunto dall'*art. 5, L.R. 31 marzo 2009, n. 6*.
(15) Comune aggiunto dall'*art. 5, L.R. 31 marzo 2009, n. 6*.
(16) Comune aggiunto dall'*art. 5, L.R. 31 marzo 2009, n. 6*.

Art. 10
Disposizioni finali.

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TOSCANA

L.R. 5 aprile 2017, n. 17 [(1)].

Nuova disciplina dei distretti rurali.

---

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 14 aprile 2017, n. 16, parte prima.

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale

Visto l'*articolo 117, comma quarto, della Costituzione*;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera v), dello Statuto;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 16 gennaio 2017;

Considerato quanto segue:

1. In seguito alla nuova ripartizione delle funzioni amministrative, il modello dei distretti rurali delineato dalla *legge regionale 5 aprile 2004, n. 21* (Disciplina dei distretti rurali), che attribuiva alle amministrazioni provinciali un ruolo primario nell'organizzazione degli stessi, necessita di un adeguamento, ferme restando le finalità dell'istituto, di sviluppo e valorizzazione del territorio rurale e di integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio;

2. L'intervento ha quindi lo scopo di rivedere le norme relative all'organizzazione del distretto in modo da renderle più funzionali e adeguate al nuovo contesto istituzionale, nonché all'attuale fase socio-economica che vede nel mondo agricolo e rurale una opportunità sempre più rilevante di sviluppo del territorio della Regione Toscana;

3. Non è stata riproposta una norma specifica relativa al finanziamento prevedendo piuttosto che la Regione indirizzi i propri strumenti di programmazione a sostegno dei progetti economici territoriali dei distretti;

Approva la presente legge

Art. 1 *Oggetto e finalità.*

1. La Regione, in coerenza con gli strumenti della propria programmazione, promuove lo sviluppo del territorio rurale e l'integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità, mediante il riconoscimento dei distretti rurali.

2. La presente legge definisce i criteri per la costituzione e per il riconoscimento dei distretti rurali.

Art. 2 *Definizione di distretto rurale.*

1. Ai fini della presente legge per distretto rurale si intende il sistema economico-territoriale avente le seguenti caratteristiche:

a) produzione agricola coerente con le vocazioni naturali del territorio e significativa per l'economia locale;
b) identità storica omogenea;
c) consolidata integrazione tra attività rurali e altre attività locali;
d) produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.

Art. 3 *Attività del distretto rurale.*

1. Il distretto rurale opera, con obiettivi e strategie di sviluppo coerenti con la programmazione delle politiche rurali e agroalimentari regionali, nazionali e comunitarie, per:

a) favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i diversi soggetti inseriti nel tessuto produttivo, creando condizioni favorevoli all'integrazione e alla sinergia sul piano operativo;
b) promuovere, sostenere e coordinare le iniziative di innovazione, di promozione commerciale dell'immagine del territorio;
c) promuovere attività conoscitive e informative finalizzate allo studio e al monitoraggio di problematiche di carattere economico, sociale, turistico, culturale, territoriale e ambientale;
d) favorire l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali, gestendo momenti di riflessione e di discussione con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati;
e) promuovere, in una logica di massima valorizzazione delle risorse disponibili e di ampio coinvolgimento dei soggetti e delle aree

del distretto, il coordinamento della varie politiche di gestione e di sviluppo del territorio finalizzate al miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale, da conseguirsi anche mediante un'attività agricola compatibile con la conservazione della biodiversità.

Art. 4 *Costituzione del distretto rurale.*

1. Il distretto rurale si costituisce mediante accordo tra soggetti pubblici e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale, come definito dall'articolo 2.

2. L'accordo è volto a consolidare l'aggregazione e il confronto dei diversi interessi locali per la valorizzazione delle risorse e lo sviluppo economico del territorio, in sintonia con ambiente e tradizione storica.

3. I soggetti aderenti all'accordo sono rappresentativi dell'identità territoriale e del tessuto produttivo, storico e sociale del distretto.

4. All'accordo aderiscono:

a) le rappresentanze dei soggetti privati operanti nell'ambito distrettuale;
b) le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del distretto;
c) le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del distretto;
d) le associazioni di rappresentanza della cooperazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel territorio di riferimento del distretto;
e) la maggioranza degli enti locali del territorio del distretto;
f) altri soggetti pubblici e privati.

5. L'accordo garantisce:

a) la possibilità di adesione per tutti i soggetti che operano nell'ambito distrettuale;
b) l'effettiva partecipazione alle decisioni di tutti i soggetti aderenti e la condivisione delle informazioni;
c) la gestione efficace di attività di concertazione all'interno del distretto e l'interazione con i soggetti esterni.

6. Nell'accordo i soggetti aderenti individuano:

a) l'ambito territoriale interessato dal distretto;
b) la composizione dell'assemblea di distretto di cui all'articolo 5;
c) il soggetto referente del distretto di cui all'articolo 6;
d) le finalità del progetto economico territoriale di cui all'articolo 7.

Art. 5 *Assemblea di distretto.*

1. L'assemblea di distretto è composta dai rappresentanti dei soggetti aderenti all'accordo di distretto.

2. L'assemblea di distretto:

a) approva il progetto economico territoriale di cui all'articolo 7 e gli eventuali aggiornamenti;
b) verifica e garantisce la corretta ed efficace attuazione del progetto economico territoriale;
c) propone la revoca del riconoscimento del distretto.

3. L'assemblea di distretto adotta il proprio regolamento di funzionamento entro novanta giorni dalla costituzione del distretto medesimo.

Art. 6 *Soggetto referente del distretto rurale.*

1. Il soggetto referente del distretto rurale:

a) ha la rappresentanza legale del distretto;
b) predispone e attua il progetto economico territoriale;
c) provvede all'organizzazione delle attività del distretto;
d) redige annualmente una relazione sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti e la trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, alla competente struttura della Giunta regionale con le modalità previste dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 10, di seguito denominato regolamento.

2. Il soggetto referente può avere qualsiasi forma giuridica pubblica o privata.

Art. 7 *Progetto economico territoriale.*

1. Il progetto economico territoriale è lo strumento con il quale il distretto definisce le strategie territoriali integrate.

2. Il progetto persegue obiettivi di sviluppo socioeconomico e di valorizzazione delle risorse locali coerenti con la tutela dell'ambiente,

del paesaggio, della tradizione storico-culturale e con le politiche agricole operanti nel territorio.

3. Il progetto contiene:

a) un'analisi dettagliata dell'impatto atteso relativamente agli aspetti geografici, socio-economici, ambientali e culturali del territorio;
b) l'individuazione degli obiettivi da raggiungere;
c) la definizione degli interventi per il raggiungimento degli obiettivi;
d) i termini di realizzazione degli interventi.

4. Il progetto è predisposto per un periodo compreso tra tre e cinque anni e può essere aggiornato con le modalità previste dal regolamento.

5. La Regione indirizza i propri strumenti di programmazione a sostegno dei progetti economici territoriali.

Art. 8 *Riconoscimento del distretto rurale.*

1. La competente struttura della Giunta regionale riconosce i distretti rurali sulla base dei seguenti criteri:

a) carattere di ruralità e presenza di una comune memoria storica nella comunità locale;
b) specificità delle produzioni locali e loro coerenza con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto;
c) grado di integrazione delle varie attività;
d) rappresentatività dei soggetti aderenti all'accordo;
e) sinergie create dall'accordo, ivi comprese quelle finalizzate alla valorizzazione delle produzioni agricole, del turismo rurale, al consolidamento delle relazioni tra le imprese agricole e quelle operanti in altri settori, alla tutela del territorio e del paesaggio rurale;
f) impatto del progetto economico territoriale sulle condizioni ambientali, sulla qualità della vita e del lavoro, nonché sulla vitalità economica del distretto.

2. Le procedure per il riconoscimento sono definite dal regolamento.

3. Il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento è di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

Art. 9 *Revoca del riconoscimento.*

1. Il riconoscimento di distretto rurale è revocato nei seguenti casi:

a) il distretto ha esaurito le proprie finalità o non è in grado di funzionare per mancato rispetto di quanto stabilito nell'accordo;
b) mancato rispetto dei contenuti e dei termini del progetto economico territoriale;
c) mancata trasmissione della relazione annuale sullo stato di attuazione del progetto economico territoriale.

2. La revoca è effettuata nei termini e con le modalità definite dal regolamento.

Art. 10 *Regolamento di attuazione.*

1. Con il regolamento di attuazione della presente legge, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, in particolare sono disciplinati:

a) le modalità di presentazione dell'istanza di riconoscimento e i criteri per la sua valutazione;
b) i contenuti necessari del progetto economico territoriale;
c) i contenuti necessari della relazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d);
d) i termini e le modalità di revoca del riconoscimento del distretto.

Art. 11 *Clausola valutativa.*

1. A partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati da essa ottenuti in termini di sviluppo rurale e di integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio. A tal fine la Giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione in cui si forniscono in forma sintetica le seguenti informazioni:

a) elenco dei distretti rurali costituiti, con indicazione degli ambiti territoriali interessati da ciascuno, loro composizione e caratterizzazione;
b) elenco, descrizione e stato di avanzamento dei progetti presentati.

Art. 12 *Norme transitorie.*

1. Entro trecentosessantacinque giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10, i distretti rurali già riconosciuti ai sensi della *legge regionale 5 aprile 2004, n. 21* (Disciplina dei distretti rurali), si adeguano alle disposizioni della presente legge e possono presentare un nuovo progetto economico territoriale.

2. In caso di mancato adeguamento la competente struttura della Giunta regionale dispone la revoca del riconoscimento entro i termini previsti dal regolamento.

Art. 13 *Abrogazioni.*

1. Dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 10 sono abrogati:

a) la *legge regionale 5 aprile 2004, n. 21* (Disciplina dei distretti rurali);
b) l'*articolo 71 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66* (Legge finanziaria per l'anno 2012);
c) l'*articolo 63 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14* (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della *L.R. n. 22/2015*. Modifiche alla *L.R. n. 31/1990*, alla *L.R. n. 50/1995*, alla *L.R. n. 15/1997*, alla *L.R. n. 1/1998*, alla *L.R. n. 11/1998*, alla *L.R. n. 16/1999*, alla *L.R. n. 60/1999*, alla *L.R. n. 30/2003*, alla *L.R. n. 45/2003*, alla *L.R. n. 21/2004*, alla *L.R. n. 1/2006*, alla *L.R. n. 45/2007*, alla *L.R. n. 21/2009*, alla *L.R. n. 68/2012*).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ABRUZZO

L.R. 9 giugno 2015, n. 14 (1).

Nuova disciplina per l'istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e modifica alla *legge regionale 3 marzo 1988, n. 25* (norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - esercizio delle funzioni amministrative)

---

(1) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 24 giugno 2015, n. 22.

ATTO DI PROMULGAZIONE n. 14

VISTO l'*art. 121 della Costituzione* come modificato dalla *legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1*;

VISTI gli *artt. 34* e *44 del vigente Statuto regionale*;

VISTO il verbale del Consiglio regionale n. 33/6 del 26 maggio 2015

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge regionale:

E ne dispone la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 *Istituzione.*

1. La Regione Abruzzo istituisce i distretti rurali quali strumenti di sviluppo e di corretta gestione del territorio in aree fortemente caratterizzate dall'attività agricola (*decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*").

Art. 2 *Definizione.*

1. I distretti rurali sono sistemi locali caratterizzati da identità storiche e territoriali omogenee, derivanti dall'integrazione tra attività agricole ed altre attività locali (agriturismo, turismo rurale, artigianato, valori legati all'ambiente e alla tradizione contadina, attività turistico-culturali), nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con storia e vocazioni naturali del territorio.

Art. 3 *Finalità.*

1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere i distretti rurali, interviene con politiche finalizzate a:

a. favorire i processi di riorganizzazione interna del distretto, rafforzando e consolidando il coordinamento e le relazioni tra le imprese;
b. rendere coerenti le strutture produttive esistenti e le infrastrutture di servizio alle necessità economiche ambientali e territoriali;
c. migliorare la qualità di conformità dei processi e delle aziende;
d. promuovere la sicurezza degli alimenti;
e. sostenere la presenza sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;
f. valorizzare la produzione agricola;
g. migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
h. contribuire al mantenimento e alla crescita dell'occupazione;
i. valorizzare ed incrementare la filiera foresta-legno e la filiera agro-energia con il relativo mercato delle biomasse.

2. La Regione Abruzzo realizza le finalità previste dalla presente legge con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei soggetti operanti sul territorio del distretto, anche con l'utilizzo di strumenti di programmazione negoziata.

Art. 4 *Individuazione dei distretti rurali e costituzione delle società di distretto.*

1. Il Comitato promotore si costituisce mediante protocollo d'intesa tra gli enti locali e i soggetti privati che operano nel sistema integrato in ambito locale così come definito dall'articolo 3.

2. I soggetti aderenti al protocollo d'intesa sono rappresentativi delle caratteristiche del territorio e devono appartenere alle strutture produttive, tradizionali, storiche e sociali del territorio del distretto.

3. I soggetti di cui al comma 2 sono:

a. enti locali territoriali ed altri enti pubblici;
b. soggetti privati produttivi operanti nell'ambito del distretto;
c. associazioni di rappresentanza della cooperazione;
d. organizzazioni professionali agricole, sindacali e ambientaliste.

4. Nel protocollo d'intesa viene individuato un ente locale o soggetto privato con funzioni di referente e coordinatore per lo svolgimento delle attività organizzative.

5. La Giunta regionale, previa valutazione tecnica della competente struttura regionale, riconosce con proprio atto i distretti rurali.

6. Dopo l'avvenuto riconoscimento, il nucleo promotore del distretto avvia la costituzione della società di distretto, costituita da imprenditori privati e loro rappresentanze, enti locali, parti sociali, nel rispetto di quanto indicato nel protocollo d'intesa tenuto conto di eventuali osservazioni formulate dalla Regione. Il Comitato promotore cessa le sue funzioni al momento della costituzione della società di distretto.

Art. 5 *Piano di distretto.*

1. Il Comitato promotore del distretto, in sinergia con i soggetti aderenti, elabora il piano di distretto entro novanta giorni dal riconoscimento del distretto stesso.

2. Il Comitato promotore del distretto assicura la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale attraverso strumenti permanenti di concertazione istituzionale.

Art. 6 *Contenuti e procedure del piano.*

1. Il Piano di distretto è adottato dalla Regione sentite le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali maggiormente rappresentative del territorio regionale interessato, e i suoi contenuti, che assumono maggiore o minore rilevanza in funzione della tipologia di distretto, sono così rappresentati:

a. processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno del distretto rurale;
b. riorganizzazione delle filiere produttive, comprese quelle foresta-legno e dell'agro-energia, ai fini dell'incremento della competitività e della salvaguardia ambientale;
c. sostenibilità ambientale anche attraverso la promozione dell'efficienza energetica e lo sviluppo di risorse energetiche da fonti rinnovabili;
d. mantenimento e crescita occupazionale dei settori produttivi economici anche attraverso azioni di formazione;
e. creazione e miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali del distretto;
f. sviluppo di relazioni economiche fra i soggetti del distretto in chiave interprofessionale;
g. conservazione, tutela e valorizzazione delle connotazioni paesaggistiche ed ambientali del territorio, anche attraverso la promozione della multifunzionalità dell'agricoltura.

2. Il Piano di distretto deve prevedere almeno:

a. l'analisi sintetica della situazione esistente e delle prospettive della produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto compresi quelli della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, nonché delle problematiche ambientali e territoriali;

b. la descrizione della situazione esistente ed una valutazione delle prospettive delle diverse forme di interrelazione e interdipendenza tra imprese della produzione, della lavorazione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, dei prodotti agroforestali e della produzione di energia da fonti rinnovabili, ed altri soggetti locali;

c. l'indicazione delle politiche agricole e rurali, agro-forestali e agro-energetiche significative per il distretto, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole, delle produzioni della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio e delle tradizioni rurali;

d. la definizione di progetti di innovazione;

e. l'adesione di un numero minimo di imprese (PMI), comunque non inferiore a dieci, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese;

f. le proposte di interventi per l'ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi e per la valorizzazione delle produzioni del distretto privilegiando l'utilizzo in forma integrata degli strumenti finanziari disponibili.

3. Il Piano di distretto è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni.

4. Il Piano di distretto può essere modificato, su proposta delle società di distretto con le procedure previste dai commi 1 e 2.

Art. 7 *Clausola Valutativa.*

1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emergono le modalità di attuazione e gestione della politica con particolare riferimento a:

a. numero dei distretti rurali di nuova istituzione;
b. tipologie dei soggetti aderenti (pubblici e privati);
c. i progetti, le attività e risorse previsti nei Piani di distretto approvati;
d. gli interventi e i progetti realizzati e le risorse utilizzate;
e. le criticità riscontrate nella fase di attuazione.

Art. 8 *Distretto agroalimentare della pesca.*

1. È istituito il distretto agroalimentare della pesca con le modalità e le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 6.

Art. 9 *Sostituzione dell'art. 16 della L.R. 25/1988.*

1. L'*art. 16 della L.R. 3 marzo 1988, n. 25* (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative) è sostituito con il seguente:
"Art. 16
(Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria "A")
1. Le terre civiche di categoria "A" o quelle comunque aventi le caratteristiche

della categoria stessa, sono gestite:
a. dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici;
b. attraverso le forme associative, consortili o contrattuali previste dal codice civile promosse dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici a cui possono partecipare, in qualità di soci, i proprietari pubblici e privati di beni agro-silvo-pastorali, le imprese e cooperative agricole e forestali, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno. Tali forme di gestione necessitano di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale;
c. attraverso concessioni di utenza di terre civiche, che costituiscano una sufficiente unità colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo cui le terre stesse sono destinate, in favore di società cooperative e loro consorzi e/o coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
2. Le forme di gestione di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo non necessitano di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.
3. Le concessioni in utenza di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo sono proposte dal comune o dall'amministrazione separata frazionale ed autorizzate, a seguito di apposita istruttoria, con apposito atto dal Servizio regionale di cui all'art. 4 della presente legge e per la durata massima prevista nei piani adottati dagli enti gestori nel rispetto della *L.R. n. 3/2014*. Nell'istruttoria e nella concessione si terrà conto della capacità tecnica e della professionalità dei richiedenti in relazione alle particolari esigenze derivanti dalla destinazione delle terre ad attività colturali, boschive e pascolive.".

Art. 10 *Norma finanziaria.*

1. Per la prima applicazione della presente legge per l'anno 2015, non si prevedono oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 11 *Disposizioni transitorie e finali.*

1. La *legge regionale 3 marzo 2005, n. 18* (Istituzione dei distretti rurali) è abrogata.

Art. 12 *Entrata in vigore.*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT)

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L.R. CAMPANIA 8 agosto 2014, n. 20 [1].

Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera.

Art. 1 *Finalità.*

1. La presente legge disciplina il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera, ai sensi dell'*articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*), per promuovere lo sviluppo rurale, per valorizzare le risorse naturali, sociali ed economiche dei territori per facilitare l'integrazione tra i diversi settori economici e tra le stesse filiere e garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

2. I distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera costituiscono ambito di attuazione degli interventi nel settore agricolo.

2-bis. I distretti agroalimentari favoriscono e promuovono i contratti di rete in agricoltura, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e 4-quater del *decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5* (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33* [2].

---

(2) Comma aggiunto dall'*art. 8, comma 1, L.R. 6 marzo 2015, n. 6*.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Si definiscono:

a) distretti rurali, i sistemi territoriali, anche a carattere interregionale, contraddistinti da obiettivi di sviluppo condivisi derivanti dall'integrazione tra attività agricole ed altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
b) distretti agroalimentari di qualità, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, contraddistinti dalla presenza di imprese organizzate in una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni certificate, riconosciute ai sensi della normativa vigente;
c) distretti di filiera, l'insieme costituito da imprese operanti nelle diverse fasi di valorizzazione di un prodotto agroalimentare come la produzione, la trasformazione, la commercializzazione e la distribuzione di un prodotto agro-alimentare.

Art. 3 *Requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali.*

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali sono i seguenti:

a) la presenza di attività e di funzioni differenziate, quali l'agricoltura, l'artigianato, il commercio, la ristorazione e le attività turistiche, con una base territoriale comune e che perseguono in modo condiviso le finalità di conservazione e di valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali;
b) le produzioni agricole rispettose delle peculiarità ambientali e paesaggistiche dei territori, che caratterizzano l'identità dei luoghi e che risultano significative nell'ambito dell'economia agricola regionale;
c) l'esistenza di un sistema di relazioni tra imprese agricole e imprese locali attive in altri settori sinergico con i fenomeni culturali e turistici locali;
d) la valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio naturale e culturale;
e) il perseguimento di obiettivi di qualità attraverso l'adozione di standard di certificazione ambientale, sociale e produttiva;
f) l'omogeneità paesaggistico-ambientale del territorio e del patrimonio rurale;
g) la sussistenza di rapporti di tipo collaborativo tra istituzioni locali, imprese agricole ed imprese di altri settori.

Art. 4 *Requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità.*

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari dì qualità sono i seguenti:

a) la presenza di produzioni agroalimentari certificate coerenti con le tradizioni e le caratteristiche del territorio riconosciute o in corso di riconoscimento ai sensi della normativa vigente;
b) la presenza di filiere produttive caratterizzate da rapporti di integrazione e di interdipendenza tra le imprese agricole e le imprese del settore della trasformazione e della distribuzione agroalimentare dei prodotti certificati;
c) la costituzione di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali e gli operatori economici della filiera agroalimentare;
d) l'integrazione tra la produzione agroalimentare e le attività culturali e turistiche.

Art. 5 *Requisiti per il riconoscimento dei distretti di filiera.*

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti di filiera sono i seguenti:

a) la significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate secondo una logica di filiera per uno o più dei prodotti o dei processi produttivi agroalimentari rilevanti nel contesto regionale, a partire dai progetti integrati di filiera già individuati dalla Regione;

b) il sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese agroalimentari;
c) la presenza di centri di ricerca o di eccellenza tecnologica legati allo sviluppo dell'innovazione e all'ottimizzazione dei processi di filiera;
d) la presenza di istituzioni e di autonomie locali che sostengono la realtà distrettuale, favorendo la realizzazione delle attività programmate nel distretto.

Art. 6 *Riconoscimento dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera.*

1. I distretti rurali, i distretti agroalimentari di qualità e i distretti di filiera sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5, secondo le modalità stabilite dal Regolamento previsto dall'articolo 9.

2. I soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto sono:

a) le imprese operanti nel territorio regionale;
b) le associazioni di categoria e dei consumatori e le organizzazioni sindacali e della cooperazione almeno di rilevanza regionale;
c) i soggetti pubblici.

Art. 7 *Costituzione del distretto.*

1. Il distretto è costituito con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, nelle forme societarie o associative previste dal Codice civile, secondo le modalità indicate dal Regolamento previsto dall'articolo 9.

2. La Giunta regionale con il Regolamento di cui all'articolo 9 prevede i criteri per la costituzione dei distretti, per una gestione duale nel rispetto della disciplina europea in materia di sviluppo rurale.

Art. 8 *Piano di distretto.*

1. Il distretto redige la proposta di piano, in base ai criteri e con le modalità stabilite dal Regolamento previsto dall'articolo 9.

2. Il piano di distretto è presentato alla Giunta regionale, che lo approva o lo rigetta nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento previsto dall'articolo 9.

3. Il piano di distretto contiene:

a) la dettagliata relazione sulla situazione esistente, sulle prospettive del distretto e sulle risorse dell'offerta territoriale, anche in riferimento ai requisiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5;
b) gli obiettivi e le motivazioni per la strategia di sviluppo locale;

c) gli interventi per il raggiungimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi e dei risultati attesi, con particolare riguardo, per i distretti rurali, allo sviluppo dell'ambiente rurale e delle vocazioni proprie del territorio, alla valorizzazione delle produzioni locali, alla tutela ambientale e paesaggistica, all'integrazione tra le attività agricole e le attività sociali, culturali e turistiche del territorio;

d) gli interventi per il raggiungimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi e dei risultati attesi, con particolare riguardo, per i distretti agroalimentari di qualità, all'implementazione di una o più filiere agroalimentari dedicate alle produzioni certificate, riconosciute ai sensi della normativa vigente, attraverso l'innovazione e la razionalizzazione dei processi produttivi, l'efficace organizzazione della produzione, l'integrazione con le fasi di trasformazione, di distribuzione e di commercializzazione, l'implementazione di efficaci politiche di marketing e di diffusione dei prodotti certificati;

e) il consolidamento delle direttive regionali per i progetti integrati di filiera;

f) l'indicazione degli strumenti di politica agricola e rurale e degli altri strumenti regionali;

g) gli strumenti nazionali ed europei di intervento rilevanti per la realizzazione del piano di distretto attraverso l'approccio sinergico ed integrato.

4. Gli obiettivi e le strategie di sviluppo dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera devono essere coerenti con la programmazione integrata delle politiche comunitarie ed in particolare delle politiche rurali, agricole, agroalimentari e di filiera, ambientali, culturali e turistiche della Regione.

5. Il piano approvato ha validità triennale e può essere aggiornato secondo le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge e dal Regolamento previsto dall'articolo 9. Il piano conserva la validità fino all'approvazione del successivo piano.

6. Il piano è attuato mediante i programmi annuali.

7. La struttura organizzativa regionale competente effettua le azioni di monitoraggio e di controllo sullo stato di attuazione del piano di distretto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento previsto dall'articolo 9.

Art. 9 *Regolamento di attuazione.*

1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, adotta il Regolamento di attuazione della presente legge, che disciplina:

a) le modalità per il riconoscimento dei distretti, in attuazione dell'articolo 6;

b) i criteri e le modalità per l'elaborazione, la presentazione e l'aggiornamento del piano di distretto, ai sensi ed in attuazione dei commi 1, 3 e 5 dell'articolo 8, nonché per la valutazione e l'approvazione da parte della Giunta regionale, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8;

c) i criteri operativi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo previsti dal comma 7 dell'articolo 8;
d) i termini e le modalità per la presentazione della relazione sull'attuazione del piano di distretto.

2. La Giunta regionale adotta il Regolamento di cui al comma 1 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10 *Clausola valutativa.*

1. La Giunta regionale, dopo tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione della legge.

2. La relazione contiene le risposte documentate in ordine ai nuovi distretti istituiti in applicazione della presente legge ed alla loro forma societaria o associativa, alla natura delle risorse allocate ed ai benefici ottenuti dall'azione di intervento della programmazione regionale.

Art. 11 *Norma finanziaria.*

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per il corrente anno finanziario, la spesa complessiva di euro 50.000,00 (cinquantamila).

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in euro 50.000,00 (cinquantamila), si provvede mediante prelievo dalle somme iscritte nell'ambito del Titolo 2, Missione 16, Programma 01 dello stato di previsione della spesa per il corrente anno finanziario.

3. A decorrere dal successivo anno finanziario le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di bilancio della Regione.

Art. 12 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

L.R. SARDEGNA 7 agosto 2014, n. 16 (ARTT. 25-36).

Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti.

CAPO III

Istituzione, individuazione e disciplina dei distretti rurali, dei distretti agro-alimentari di qualità, dei bio distretti e dei distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità

Articolo 25 *Oggetto e finalità.*

1. La Regione autonoma della Sardegna, ai sensi dell'*articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57*), nell'ottica di promuovere lo sviluppo rurale e le produzioni collegate al contesto produttivo storico-tradizionale sardo, disciplina, individua e istituisce i seguenti nuovi strumenti per la governance nei territori rurali:

a) distretti rurali, distretti agro-alimentari di qualità, bio distretti, distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità;
b) presidi (comunità del cibo);
c) reti di filiera distrettuali e reti di filiera interdistrettuali;
d) reti di paniere.

2. La Regione considera innovativo e strategico quanto contenuto nella presente legge e si impegna a integrare nel nuovo Programma di sviluppo rurale (PSR) il tema della governance degli ambiti rurali con apposite misure che tengano conto dei nuovi strumenti e istituti e a indicarne le relative fonti di copertura finanziaria.

Articolo 26 *Definizioni.*

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'*articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317* (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agro-alimentari di qualità i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e

interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agro-alimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

3. Si definiscono bio distretti quei sistemi produttivi caratterizzati dalla presenza di filiere produttive a carattere biologico, in conformità alle disposizioni del *regolamento (CE) n. 834/2007* del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il *regolamento (CEE) n. 2092/91*. Gli stessi possono coincidere con i territori già identificati con i distretti rurali o agro-alimentari di qualità, sovrapponendosi, oppure costituire unità autonome, con confini propri non corrispondenti a quelli dei distretti rurali o agroalimentari di qualità.

4. Si definiscono distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità i sistemi produttivi locali aventi le caratteristiche di cui all'*articolo 36, comma 1, della legge n. 317 del 1991*, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività ittiche e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

5. Si definiscono presidi (comunità locali del cibo) le comunità, stabilmente organizzate, formate da imprese-associazioni o gruppi culturali locali e consumatori finali che pongono al centro delle proprie attività la produzione e il consumo di cibi "buoni, puliti e giusti" fortemente legati a un piccolo territorio dal punto di vista storico, sociale e culturale e che perseguono uno sviluppo armonico e sostenibile del proprio contesto.

6. Si definiscono reti distrettuali di filiera le reti formate da imprese in cui tutte le attività che vanno dalla materia prima al prodotto finito sono svolte in un determinato contesto territoriale omogeneo, solitamente coincidente con il territorio di un Gruppo di azione locale (GAL) o distretto rurale dove la cooperazione tra imprese della filiera è basata su accordi di filiera a carattere pluriennale, che regolamentano ruolo e contributo dei vari attori, in maniera trasparente, e che fanno parte integrante degli accordi costitutivi di rete.

7. Si definiscono reti interdistrettuali di filiera le reti formate da imprese in cui tutte le attività che vanno dalla materia prima al prodotto finito sono svolte in un determinato contesto territoriale che abbraccia più territori omogenei (quali imprese di più distretti\più GAL), dove la cooperazione tra le imprese della filiera è basata su accordi di filiera a carattere pluriennale, che regolamentano ruolo e contributo dei vari attori, in maniera trasparente e che fanno parte integrante degli accordi costitutivi di rete.

8. Si definiscono reti di paniere le reti soggetto, che si costituiscono per il convergere in chiave export\internazionalizzazione di più reti di imprese dell'agro-alimentare in un'unica rete, finalizzata alla formazione di un paniere espressione delle imprese aderenti e dei territori coinvolti, dove la cooperazione tra imprese dell'agro-alimentare è basata su appositi accordi inerenti la formazione e gestione operativa del paniere stesso, che fanno parte integrante

degli accordi costitutivi di rete e regolamentano ruolo e contributo dei vari attori in maniera trasparente.

Articolo 27 *Obiettivi specifici.*

1. Le disposizioni del presente capo perseguono i seguenti obiettivi:

a) promuovere la cooperazione valorizzando le risorse del contesto territoriale di riferimento;
b) conservare la qualità del prodotto nel corso delle operazioni e dei passaggi nella filiera orizzontale fino al consumatore finale;
c) contribuire alla diffusione, alla commercializzazione e all'istituzione di nuovi prodotti a marchio DOP e IGP, nonché di produzioni a qualità ambientale certificata e riconosciuta a livello europeo;
d) contribuire all'utilizzo delle forme di paesaggio agricolo in chiave turistica, valorizzando le proprietà diffuse del territorio non funzionali a una produzione di massa;
e) contribuire all'aggregazione tra imprese per acquisire competitività nei confronti del mercato interno e dell'export;
f) collegare le produzioni primarie alle pratiche produttive, ristorative, turistiche, sportive e ricreative, scolastiche e dei servizi territoriali;
g) potenziare l'identità sarda tramite la salvaguardia e la riscoperta dei saperi e sapori tradizionali e con l'utilizzo delle risorse materiali e immateriali del territorio legate alla tradizione e alla cultura locali;
h) promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità locale;
i) evitare la marginalizzazione delle produzioni primarie nei rapporti interni al distretto;
j) favorire il raccordo e l'integrazione tra i sistemi produttivi locali.

Articolo 28 *Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali.*

1. I distretti rurali sono individuati in un contesto territoriale geograficamente definito quando contemporaneamente:

a) vi sia la presenza di una realtà produttiva agricola, zootecnica e silvo-pastorale dedita alle produzioni tradizionali, in attività e di carattere non marginale, attuata in diverse aziende del territorio di origine;

b) le materie prime utilizzate per la realizzazione dei prodotti trasformati siano di origine locale;
c) la produzione non sia limitata a una sola tipologia di prodotto, né a un prodotto singolo, salvo che si dimostri la presenza di iniziative imprenditoriali atte a colmare tale mancanza nel breve periodo.

2. Costituiscono ulteriori elementi identificativi dei distretti, se sussistenti:

a) la presenza, tra gli abitanti del territorio, della memoria storica dei prodotti alimentari in questione, rintracciabile nell'utilizzo culinario della ristorazione locale, secondo ricette locali e tradizionali, e di rapporti di scambio, cessione, ricerca dei prodotti in questione all'interno della comunità locale;
b) la presenza di attività artigianali di trasformazione e/o manipolazione alimentare e/o di altro tipo, strettamente collegate alle produzioni del distretto rurale nonché alle tradizioni locali;
c) la presenza di attività di ricezione turistica e di imprese di ristorazione di qualsiasi dimensione che dimostrino l'utilizzo o la disponibilità concreta a utilizzare i prodotti distrettuali.

Articolo 29 *Requisiti per l'individuazione dei distretti agro-alimentari di qualità.*

1. I distretti agro-alimentari di qualità sono individuati in un contesto territoriale geograficamente definito quando contemporaneamente:

a) vi sia la presenza di produzioni agricole, zootecniche e silvo-pastorali di particolare qualità, merceologicamente omogenee, riconosciute dalla normativa comunitaria vigente per denominazione di origine o indicazione geografica, o certificate a livello nazionale o regionale secondo norme che ne distinguano e valorizzino la qualità, il processo produttivo e l'origine, nell'ottica del raggiungimento di un riconoscimento comunitario;
b) vi sia la presenza in loco di una filiera orizzontale economicamente rilevante, costituita a partire dalle produzioni di cui alla lettera a) con attività strettamente interconnesse riguardanti settori produttivi diversi da quello primario, tesi alla commercializzazione e valorizzazione della produzione locale tipica o tradizionale, di cui alla lettera a) e, contestualmente, a quella del territorio;
c) la programmazione territoriale e produttiva e l'assistenza nelle varie fasi della filiera orizzontale, a partire dalle produzioni primarie, sia realizzata da soggetti attivi del territorio, in sintonia e con il sostegno degli enti pubblici locali.

2. Qualora al momento dell'individuazione del distretto agro-alimentare di qualità la filiera orizzontale locale di cui al comma 1, lettera b), non risulti ancora integrata e attiva, ma vi siano sul campo, debitamente evidenziati e assicurati

nella relazione dell'ente proponente di cui all'articolo 32, gli elementi e la volontà degli attori territoriali di costruirla nel breve periodo, la Regione può riconoscere comunque il distretto, fatto salvo l'obbligo da parte del consiglio direttivo del distretto di cui all'articolo 33 di certificare l'avvenuta realizzazione delle condizioni di cui al comma 1 entro il primo anno del primo mandato successivo al riconoscimento.

Articolo 30 *Requisiti per l'individuazione dei bio distretti.*

1. I bio distretti sono individuati in un contesto territoriale geograficamente definito quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) vi sia la presenza di produzioni primarie di particolare pregio merceologicamente omogenee, derivate da processi produttivi che prevedono l'utilizzo di tecniche riconosciute dalla normativa comunitaria per l'ottenimento di prodotti biologici;
b) vi sia la presenza in loco di una filiera orizzontale economicamente rilevante, costruita a partire dalle produzioni di cui alla lettera a) con attività strettamente interconnesse riguardanti settori produttivi diversi da quello primario, tesi alla commercializzazione e valorizzazione della produzione biologica;
c) la programmazione territoriale e produttiva e l'assistenza nelle varie fasi della filiera orizzontale, a patire dalle produzioni primarie, sia realizzata da soggetti attivi del territorio, in sintonia e con il sostegno degli enti pubblici locali.

Articolo 31 *Requisiti per l'individuazione dei distretti della pesca e dell'acquacoltura di qualità.*

1. Ai fini della sua individuazione, il distretto della pesca e dell'acquacoltura di qualità possiede le seguenti caratteristiche:

a) realizzazione di uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della vigente normativa, biologici o tipici, la cui produzione risulti significativa per l'economia agroalimentare regionale;
b) presenza di un sistema consolidato di relazioni tra imprese ittiche, servizi alla pesca e acquacoltura;

c) integrazione tra produzione e fenomeni culturali e turistici del territorio attraverso relazioni con le istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale, con le quali le imprese ittiche stabiliscono rapporti di collaborazione.

Articolo 32 *Individuazione dei distretti.*

1. I distretti sono individuati e riconosciuti dalla Regione a seguito di apposita iniziativa da parte di:

a) enti locali, singoli o associati, insistenti sul territorio del distretto;
b) la camera di commercio competente per territorio;
c) le associazioni di categoria;
d) le imprese operanti sul territorio;
e) altri enti o istituzioni pubblici o privati.

2. L'ente o gli enti proponenti il distretto garantiscono la più ampia concertazione coinvolgendo le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali del territorio.

3. I soggetti di cui al comma 1 svolgono azioni di animazione del territorio destinate a promuovere la costituzione dei distretti, anche con l'ausilio degli enti e agenzie regionali competenti in materia.

4. Gli enti proponenti individuano i soggetti primi costituenti del distretto.

5. Alla domanda di riconoscimento sono allegati:

a) l'accordo di cui all'articolo 33;
b) una relazione descrittiva (quali-quantitativa) del distretto proposto che contenga:
1) gli elementi sociali, economici e ambientali (agrario-paesaggistici) che caratterizzano e individuano il distretto proposto, secondo i parametri di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31;
2) un'analisi dei punti di forza e dei punti di debolezza, le opportunità e i rischi nello sviluppo del territorio e nella costituzione del distretto;
3) un piano programmatico di sviluppo che dimostri le potenzialità del distretto nel medio periodo;
4) la rappresentazione cartografica dell'area interessata dal piano, con identificazione di comuni ed enti locali e dei loro confini amministrativi;
5) l'elenco e le schede quanti/qualificative delle aziende potenzialmente interessate al distretto.

Articolo 33 *Costituzione del distretto.*

1. Il distretto è costituito mediante la stipula di un apposito accordo tra i soggetti aderenti operanti sul territorio.

2. L'accordo disciplina la composizione e la nomina del consiglio direttivo del distretto, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5.

3. Il consiglio direttivo è l'organo di governo del distretto con potere decisionale.

4. Il consiglio direttivo elegge al suo interno il presidente del distretto a cui compete la rappresentanza legale del distretto.

5. All'interno del consiglio direttivo non meno di un terzo dei componenti appartiene al settore primario ed è assicurata la rappresentatività di ogni settore coinvolto nella filiera orizzontale distrettuale. Nel caso di compresenza di produzioni primarie agricole, zootecniche, ittiche e forestali è assicurata la presenza degli operatori di ciascuno di questi settori.

Articolo 34 *Funzionamento del distretto e procedure di approvazione del piano.*

1. I soggetti promotori forniscono servizi che agevolano l'iter procedurale e la realizzazione del piano di distretto di cui all'articolo 35.

2. Il consiglio direttivo elabora un piano di azione, denominato piano di distretto, coincidente con la durata del mandato del consiglio direttivo, secondo le finalità, gli obiettivi e le prescrizioni contenuti nella presente legge; il piano di distretto è presentato alla Regione per l'approvazione entro tre mesi dall'insediamento del consiglio direttivo.

3. La Regione, entro un mese dalla ricezione, si pronuncia sul piano.

4. L'attuazione del piano di distretto è sottoposta a verifiche con cadenza annuale da parte della Regione.

5. Le eventuali variazioni del piano di distretto adottate dal consiglio direttivo sono soggette ad approvazione regionale.

6. I membri di un consiglio direttivo distrettuale rurale non possono appartenere a un altro distretto rurale.

7. L'unione e la confluenza di due o più distretti è proposta dalla Regione a seguito di valutazione concordata con gli enti promotori e i rappresentanti legali dei distretti.

Articolo 35 *Contenuti del piano di distretto.*

1. Il piano di distretto contiene i seguenti elementi:

a) una relazione dettagliata quali-quantitativa che illustri e descriva:
1) lo stato attuale del distretto, in cui emergano gli attori e i componenti del distretto e il loro grado di interconnessione e interdipendenza, integrata dalla rappresentazione cartografica dell'area interessata dal piano, con identificazione di comuni ed enti locali e dei loro confini amministrativi;
2) il grado di attuazione degli obiettivi raggiunti nel corso del mandato del precedente consiglio direttivo, indicati nel corrispondente piano di distretto e un'indicazione delle continuità o discontinuità del nuovo piano di distretto rispetto al precedente;
3) le attività di coinvolgimento delle imprese facenti parte del territorio del distretto;
4) le modalità di sviluppo a breve termine individuate dal consiglio direttivo, comprensive di corrispondenze ai piani di sviluppo rurale o settoriali per le attività coinvolte nel distretto;
b) un elenco dei soggetti attuatori e delle fonti di finanziamento;
c) l'indicazione delle sinergie e delle integrazioni con altri strumenti comunitari, nazionali e regionali di intervento.

Articolo 36 *Direttive di attuazione.*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera, con proprie direttive di attuazione, le modalità di costituzione e di composizione dei distretti e individua le strutture regionali di riferimento.

MARCHE

L.R. 2 maggio 2012, n. 11 [(1)].

Disciplina dei Distretti Rurali e dei Distretti Agroalimentari di qualità.

(1) Pubblicata nel B.U. Marche 10 maggio 2012, n. 46.

IL CONSIGLIO - ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga,
la seguente legge regionale:

Art. 1 *Finalità.*

1. La presente legge disciplina il riconoscimento e la costituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, al fine di promuovere lo sviluppo rurale, di valorizzare le risorse naturali, sociali ed economiche dei territori, di facilitare l'integrazione tra i diversi settori economici e tra le filiere agroalimentari e di garantire la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Si definiscono:

a) distretti rurali, i sistemi territoriali, anche a carattere interregionale, contraddistinti da obiettivi di sviluppo condivisi derivanti dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;
b) distretti agroalimentari di qualità, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, contraddistinti dalla presenza di imprese organizzate in una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni di qualità riconosciute ai sensi della normativa vigente.

Art. 3 *Requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali.*

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti rurali sono i seguenti:

a) presenza di attività e funzioni differenziate, quali l'agricoltura, l'artigianato, il commercio, la ristorazione e le attività turistiche, con una base territoriale comune e che perseguono in modo condiviso le finalità di conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali;
b) produzioni agricole rispettose delle peculiarità ambientali e paesaggistiche dei territori, che caratterizzano l'identità dei luoghi e che risultano significative nell'ambito dell'economia agricola regionale;

c) esistenza di un sistema di relazioni tra imprese agricole e imprese locali attive in altri settori, sinergico con i fenomeni culturali e turistici locali;
d) valorizzazione delle produzioni locali e del patrimonio naturale e culturale;
e) perseguimento di obiettivi di qualità attraverso l'adozione di standard di certificazione ambientale, sociale e produttiva;
f) omogeneità paesaggistico-ambientale del territorio, anche impressa dalle attività agricole e dal patrimonio rurale;
g) sussistenza di rapporti di tipo collaborativo tra istituzioni locali, imprese agricole e imprese locali di altri settori.

Art. 4 *Requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità.*

1. I requisiti per il riconoscimento dei distretti agroalimentari di qualità sono i seguenti:

a) presenza di produzioni agroalimentari di qualità coerenti con le tradizioni e le caratteristiche del territorio, riconosciute o in corso di riconoscimento ai sensi della normativa vigente;
b) presenza di filiere produttive caratterizzate da rapporti di integrazione e di interdipendenza tra le imprese agricole e quelle del settore della trasformazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari di qualità;
c) costituzione di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali e gli operatori economici della filiera agroalimentare;
d) integrazione tra produzione agroalimentare e attività culturali e turistiche.

Art. 5 *Riconoscimento dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.*

1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità sono riconosciuti con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei requisiti di cui agli *articoli 3* e *4*, secondo le modalità stabilite nel regolamento di cui all'*articolo 8*.

Art. 6 *Costituzione del distretto.*

1. Il distretto è costituito con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, nelle forme societarie o associative previste dal codice civile, secondo le modalità indicate dal regolamento di attuazione di cui all'*articolo 8*.

2. La Giunta regionale con il regolamento di cui all'*articolo 8* deve prevedere che la costituzione del distretto sia promossa da un comitato formato da soggetti pubblici e privati. Il comitato promotore può essere costituito dai Gruppi di Azione Locale (GAL) istituiti nella regione ai sensi della disciplina europea in materia di sviluppo rurale.

Art. 7 *Piano di distretto.*

1. Il distretto redige la proposta di piano, in base ai criteri e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'*articolo 8*.

2. Il piano è presentato alla Giunta regionale, che lo approva o rigetta nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'*articolo 8*.

3. Il piano di distretto, in particolare, contiene:

a) una dettagliata relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive del distretto, nonché sulle risorse su cui si basa l'offerta territoriale, anche in riferimento ai requisiti di cui agli *articoli 3* e *4*;
b) gli obiettivi e le motivazioni che delineano la strategia di sviluppo;
c) gli interventi per il raggiungimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi e dei risultati attesi, con particolare riguardo, per i distretti rurali, allo sviluppo dell'ambiente rurale e delle vocazioni proprie del territorio, alla valorizzazione delle produzioni locali, alla tutela ambientale e paesaggistica, all'integrazione tra attività agricole e altre attività sociali, culturali e turistiche del territorio;
d) gli interventi per il raggiungimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi e dei risultati attesi, con particolare riguardo, per i distretti agroalimentari di qualità, all'implementazione di una o più filiere agroalimentari, dedicate a produzioni di qualità riconosciute ai sensi della normativa vigente, attraverso l'innovazione e la razionalizzazione dei processi produttivi, una più efficace organizzazione della produzione, l'integrazione con le fasi di trasformazione, distribuzione e commercializzazione, l'implementazione di efficaci politiche di marketing e di diffusione dei prodotti di qualità;
e) l'indicazione degli strumenti di politica agricola e rurale e degli altri strumenti regionali, nazionali ed europei di intervento rilevanti per la realizzazione del piano di distretto attraverso un approccio sinergico ed integrato.

4. Gli obiettivi e le strategie di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità devono essere coerenti con la programmazione integrata delle politiche regionali ed in particolare di quelle rurali, agricole e agroalimentari, culturali e turistiche della Regione.

5. Il piano approvato ha validità triennale e può essere aggiornato all'occorrenza secondo le modalità e le procedure stabilite dalla presente legge e dal regolamento di cui all'*articolo 8*. Il piano conserva validità fino all'approvazione del successivo.

6. Il piano è attuato mediante programmi annuali.

7. La struttura organizzativa regionale competente effettua azioni di monitoraggio e di controllo sullo stato di attuazione del piano di distretto secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'*articolo 8*.

8. Al termine di ciascun triennio il distretto trasmette una relazione sull'attuazione del piano di distretto alla Giunta regionale che delibera la conferma o la revoca del riconoscimento nei termini e con le modalità definiti dal regolamento di cui all'*articolo 8*.

Art. 8 *Regolamento di attuazione.*

1. La Giunta regionale, previo parere della competente commissione assembleare, adotta il regolamento di attuazione della presente legge, che disciplina in particolare:

a) le modalità per il riconoscimento dei distretti a norma dell'*articolo 5*;
b) i requisiti e le modalità per la costituzione del distretto e le caratteristiche del comitato promotore ai sensi dell'*articolo 6*;
c) i criteri e le modalità per l'elaborazione, la presentazione e l'aggiornamento del piano di distretto ai sensi dell'*articolo 7*, commi 1 e 5, nonché per la sua valutazione e approvazione da parte della Giunta regionale ai sensi dell'*articolo 7*, comma 2;
d) i criteri operativi per lo svolgimento delle attività di monitoraggio e di controllo di cui all'*articolo 7*, comma 7;
e) i termini e le modalità per la presentazione della relazione sull'attuazione del piano di distretto e per la conferma o la revoca del riconoscimento del distretto previsti dall'*articolo 7*, comma 8.

Art. 9 *Norma transitoria.*

1. La Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'*articolo 8* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione

L.R. PIEMONTE 9 ottobre 2008, n. 29.

Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della *legge regionale 12 maggio 1980, n. 37* (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino) (2).

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 30 dicembre 2009, n. 63-13005*, la *Delib.G.R. 8 febbraio 2010, n. 63-13247* e la *Delib.G.R. 25 ottobre 2010, n. 55-891*. Con *Delib.G.R. 28 dicembre 2012, n. 36-5159* è stato approvato, ai sensi della presente legge, il disciplinare delle norme tecniche per le strade dei prodotti agricoli ed agroalimentari di qualità.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1
Finalità.

1. La Regione Piemonte con la presente legge disciplina l'individuazione e l'istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'*articolo 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*), al fine di promuovere lo sviluppo rurale, di valorizzare le vocazioni naturalidei territori ed i prodotti tipici di qualità, di consolidare l'integrazione tra i diversi settori produttivi, di rafforzare l'integrazione delle filiere agroalimentari ed agroindustriali, di migliorare la qualità ambientale e paesaggistica dello spazio rurale.

2. La Regione persegue una programmazione integrata delle politiche rurali, agricole ed agroindustriali in stretta connessione con i piani dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

Art. 2
Definizioni.

1. Si definiscono:

a) distretti rurali, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, di cui all'*articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317* (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali;

b) distretti agroalimentari di qualità, i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione ed interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi

della vigente normativa comunitaria, oppure da produzioni tradizionali o riconducibili a sistemi di qualità nazionali di prossimo riconoscimento.

Capo II - Distretti

Art. 3
Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali.

1. Gli elementi che individuano i distretti rurali sono:

a) la presenza di un insieme di attività e funzioni diversificate, quali l'agricoltura con caratteristiche di multifunzionalità, l'artigianato, la piccola industria, il commercio, la ristorazione e la ricettività alberghiera, che hanno una base territoriale comune e sono organizzate in prevalenza per il soddisfacimento del ciclo corto e della conservazione e valorizzazione delle risorse naturali e culturali locali;

b) la produzione agricola realizzata nell'area distrettuale in coerenza con i valori ambientali e paesaggistici dei territori, tale da caratterizzare l'identità dei luoghi e da risultare significativa almeno a livello dell'economia locale;

c) la presenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori, integrato con i fenomeni culturali e turistici locali;

d) un'offerta locale che soddisfi una parte rilevante della richiesta di innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonché di assistenza tecnica e gestionale e di formazione professionale;

e) la valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonché la tutela del territorio e del paesaggio rurale;

f) l'esistenza di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali, le imprese agricole nonché le imprese di altri settori locali, anche sotto forma di convenzioni;

g) un'identità storica e paesaggistica omogenea del territorio, determinata anche dalle scelte colturali delle imprese agricole e del patrimonio rurale.

2. Le aree prevalentemente urbanizzate, poli urbani, selezionabili ai sensi della normativa regionale sullo sviluppo rurale, possono costituire distretti rurali se caratterizzate da un'agricoltura multifunzionale in grado di realizzare, anche potenzialmente, prodotti e servizi di varia tipologia suscettibili di fruizione urbana.

3. I sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale omogenea derivante dalla diffusione in ambito locale dell'attività di valorizzazione del legno e dall'utilizzo dei relativi prodotti e sottoprodotti sia per la commercializzazione

sia per la loro trasformazione in energia, definiti distretti del legno d'interesse locale, sono assimilabili ai distretti rurali.

Art. 4

Requisiti per l'individuazione dei distretti agroalimentari di qualità.

1. I distretti agroalimentari di qualità si caratterizzano per:

a) la realizzazione di uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della vigente normativa comunitaria, oppure di produzioni tradizionali o riconducibili a sistemi di qualità nazionali di prossimo riconoscimento, la cui produzione risulta significativa a livello dell'economia agroalimentare regionale;

b) la presenza di filiere produttive caratterizzate da relazioni di integrazione e di interdipendenza tra le imprese agricole e quelle del settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari;

c) un'offerta locale che soddisfi una parte rilevante della richiesta di innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agroalimentari, nonché di assistenza tecnica ed economica e di formazione professionale;

d) l'integrazione tra produzione agroalimentare e fenomeni culturali e turistici;

e) la costituzione di rapporti di tipo collaborativo tra le istituzioni locali e le imprese agricole ed agroalimentari, anche sotto forma di convenzioni, per promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria locale e la valorizzazione dei prodotti tipici, biologici e di qualità.

2. I sistemi produttivi locali nei quali assumono carattere principale la produzione biologica e le attività connesse o le attività finalizzate alla valorizzazione dei prodotti locali ottenuti in conformità alle disposizioni del *regolamento (CE) n. 834/2007* del Consiglio del 28 giugno 2007 (relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il *regolamento (CEE) n. 2092/91*), possono costituire distretti agroalimentari di qualità.

3. Ai distretti agroalimentari di qualità sono assimilati i distretti che producono, lavorano o trasformano prodotti di origine agricola non destinati all'alimentazione umana, compresi i prodotti assimilabili ai derivati del legno.

Art. 5

Individuazione territoriale dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

1. L'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità avviene sulla base di azioni di animazione del territorio da parte della provincia o delle province territorialmente competenti, destinate a promuovere la costituzione del soggetto giuridico distretto.

2. Le province interessate garantiscono la più ampia concertazione sentendo le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali.

3. Le province elaborano la proposta di individuazione territoriale che contiene:

a) l'analisi socio-economica dell'area;

b) le motivazioni che giustificano le politiche territoriali;

c) l'indicazione degli attori che si costituiscono in distretto nelle forme di cui all'articolo 6, sulla base di patti sottoscritti antecedentemente alla elaborazione della proposta;

d) la valutazione della capacità progettuale degli attori di cui alla lettera c), in funzione dell'idoneità degli stessi a costituirsi in distretto.

4. La provincia territorialmente competente oppure, nel caso di territorio comprendente più province, la provincia designata quale capofila dalle province interessate trasmette la proposta alla Giunta regionale per l'approvazione.

5. Nel caso in cui la Giunta regionale non accolga la proposta di cui al comma 3, rinvia il piano alla provincia proponente per gli adeguamenti necessari. La Giunta regionale ha comunque facoltà di modificare il piano per renderlo compatibile alle normative vigenti.

6. In presenza di aree legate da correlazioni culturali, economiche e di sviluppo tali da rendere necessarie programmazioni congiunte, la contiguità territoriale non è elemento essenziale nella definizione dei confini distrettuali, né è causa di esclusione l'appartenenza ad altro distretto.

7. La procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica alle successive variazioni territoriali.

Art. 6

Costituzione del distretto.

1. Il distretto è costituito in società o in forma associativa, ove necessariamente sono presenti le province, i comuni singoli o associati e le comunità montane interessati, con la partecipazione anche di soggetti privati.

2. Le forme societarie o associative sono quelle previste e disciplinate dal codice civile, nel rispetto delle indicazioni presenti nelle istruzioni attuative di cui all'articolo 13.

3. Se i distretti rurali ricadono in aree in cui insistono i programmi Leader, i gruppi di azione locale fanno parte della forma societaria o associativa prescelta.

4. Il rappresentante legale garantisce la coerenza nell'attuazione del piano di cui all'articolo 8.

Art. 7
Funzionamento del distretto.

1. Le province e i comuni territorialmente competenti forniscono servizi che agevolano l'iter procedurale e la realizzazione del piano e mettono a disposizione le proprie risorse umane e fisiche. La Regione partecipa alle spese di funzionamento dei distretti, secondo le modalità di cui all'articolo 13.

2. La sede del distretto è fornita dalla provincia competente per territorio oppure, nel caso di territorio interprovinciale, da una delle province interessate.

3. Allo scopo di assicurare il concorso alle strategie distrettuali e fermo restando il rispetto dei limiti della legislazione in materia, la Regione e gli enti locali con rappresentanza nel distretto possono disporre, con il consenso degli interessati, il comando presso di esso di personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Art. 8
Piano di distretto.

1. Il piano di distretto, di seguito denominato "piano", prevede i seguenti contenuti:

a) l'analisi della situazione esistente e delle prospettive della produzione, della trasformazione, della commercializzazione, della distribuzione e del consumo del prodotto o dei prodotti del distretto, nonché delle problematiche ambientali e territoriali;

b) la descrizione della situazione esistente e la valutazione delle diverse forme di interrelazione e di interdipendenza tra imprese della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e altri soggetti locali;

c) l'indicazione delle politiche agricole e rurali rilevanti per il distretto, per la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole e agroindustriali, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio agrario e delle tradizioni rurali;

d) l'indicazione dei soggetti attuatori e delle fonti di finanziamento;

e) l'indicazione delle sinergie e delle integrazioni con altri strumenti comunitari, nazionali e regionali di intervento.

2. Il piano dà indicazioni circa l'individuazione di strumenti e strutture da istituire per la propria attuazione e per la valorizzazione complessiva del distretto, quali:

a) le strade del vino di cui alla *legge 27 luglio 1999, n. 268* (Disciplina delle strade del vino) e le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, che sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi sistemi indicatori, lungo i quali insistono valori ed elementi naturali, produttivi, ambientali caratterizzanti i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità. Le strade del vino e le strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità hanno lo scopo di esaltare ed incrementare la fruizione turistica delle aziende, delle cantine, dei laboratori per la preparazione dei prodotti agroa-limentari, dei luoghi di degustazione e vendita dei prodotti e, in generale, delle risorse produttive, ambientali, paesaggistiche, rurali, culturali, storiche dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità di riferimento. Le attività di accoglienza, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito del programma delle strade del vino e dei prodotti agroalimentari di qualità sono riconducibili alle attività agrituristiche di cui all'*articolo 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96* (Disciplina dell'agriturismo), secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni della *legge regionale 23 marzo 1995, n. 38* (Disciplina dell'agriturismo);

b) le agroteche regionali, intese come strutture aperte al pubblico, per svolgere, senza fini di lucro, attività di ricerca, esposizione, tutela, divulgazione, informazione, animazione, promozione di tutti gli elementi e i valori ispirati e rappresentati dai sistemi produttivi, territoriali, ambientali, sociali, culturali che caratterizzano i distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità di riferimento;

c) altre strutture e iniziative ritenute utili per l'attuazione del piano e per la valorizzazione complessiva dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità di riferimento.

3. I piani relativi ai distretti dei vini indicano, quali soggetti aventi un ruolo rilevante nell'attuazione dei piani stessi, le enoteche regionali e le botteghe del vino o cantine comunali riconosciute e operanti ai sensi della *legge regionale 12 maggio 1980, n. 37* (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino).

Art. 9

Procedure di approvazione del piano.

1. Il distretto redige la proposta di piano entro e non oltre centottanta giorni dalla sua costituzione ed il rappresentante legale la presenta all'assessore regionale competente in materia di agricoltura, il quale, al fine di garantire un ruolo consultivo alle istituzioni locali e alle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale, convoca appositi tavoli di distretto di cui all'articolo 10.

2. L'assessore di cui al comma 1, con le strutture regionali competenti, valuta le osservazioni dei tavoli di distretto e verifica la conformità della proposta di piano:

a) alle politiche dello sviluppo rurale;

b) ai canoni della pianificazione strategica;

c) agli strumenti di programmazione;

d) ai criteri della qualità della spesa.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva la proposta di piano entro novanta giorni dal suo ricevimento.

4. La Giunta regionale ha facoltà di rigettare, anche parzialmente, la proposta di piano. Ha inoltre, facoltà di proporre progetti distrettuali o interdistrettuali di interesse strategico, nel rispetto dei propri strumenti di programmazione, sentiti i distretti interessati.

5. Il piano approvato ha validità triennale e può essere aggiornato secondo la procedura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

Art. 10
Tavolo di distretto.

1. Il tavolo di distretto è collegio di consultazione obbligatoria ed è composto da:

a) una rappresentanza delle organizzazioni professionali agricole;

b) una rappresentanza delle organizzazioni di prodotto;

c) una rappresentanza della cooperazione di settore;

d) una rappresentanza delle organizzazioni di promozione turistica;

e) una rappresentanza delle organizzazioni sindacali di settore;

f) una rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

g) una rappresentanza per ciascuna delle province interessate territorialmente;

h) una rappresentanza dei comuni;

i) una rappresentanza delle comunità montane, ove presenti;

j) una rappresentanza delle comunità collinari, ove presenti;

k) una rappresentanza delle associazioni industriali, artigianali e commerciali.

2. L'assessore regionale competente in materia di agricoltura valuta l'opportunità di estendere la partecipazione al tavolo anche ad altri soggetti, individuati sulla base delle caratteristiche del distretto e provvede alla loro convocazione.

3. Il numero dei rappresentanti, le modalità di designazione e di nomina degli stessi e le norme per il funzionamento del tavolo di distretto sono definite dalle istruzioni attuative di cui all'articolo 13.

Art. 11
Attuazione del piano.

1. Il piano è attuato mediante l'esecuzione di programmi annuali.

2. Gli interventi previsti dal piano, qualora di competenza della provincia, sono inseriti nel programma operativo provinciale di cui all'*articolo 10 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17* (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) e possono essere cofinanziati con risorse aggiuntive regionali, secondo le modalità di cui all'articolo 13.

3. La Giunta regionale indirizza i propri strumenti di programmazione e di intervento a sostegno dell'attuazione dei piani di distretto e dei relativi programmi annuali.

Art. 12
Definizioni territoriali.

1. Resta ferma l'individuazione dei territori dei distretti agroalimentari di qualità, definita sulla base della *legge regionale 13 ottobre 2003, n. 26* (Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità).

2. I distretti dei vini sono riuniti in un unico distretto. Denominazione e definizione territoriale sono individuate nelle istruzioni attuative di cui all'articolo 13.

Capo III - Attuazione e modifiche

Art. 13
Istruzioni attuative [3].

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva con propria deliberazione le istruzioni attuative che definiscono:

a) gli indirizzi e le modalità per la costituzione dei distretti, di cui all'articolo 6, comma 1 e per l'adeguamento alla normativa vigente dei distretti di cui alla *legge regionale 9 agosto 1999, n. 20* (Disciplina dei distretti dei vini e delle

strade del vino del Piemonte. Modifiche della *legge regionale 12 maggio 1980, n. 37*) e alla *L.R. n. 26/2003*;

b) i criteri operativi per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 15;

c) le modalità di partecipazione e la percentuale di cofinanziamento della Regione alle spese di funzionamento dei distretti, di cui all'articolo 7, comma 1, entro il tetto massimo di spesa stabilito dalle leggi annuali di bilancio;

d) le modalità per garantire il raccordo delle strutture regionali nell'attuazione delle politiche agrarie distrettuali;

e) il numero dei rappresentanti del tavolo di distretto di cui all'articolo 10, le modalità di designazione e di nomina degli stessi, nonché le norme per il suo funzionamento.

2. Le istruzioni attuative prevedono altresì:

a) le indicazioni inerenti alle procedure ed alle modalità per la costituzione delle strade del vino, delle strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, nonché l'efficacia del piano triennale e dei conseguenti programmi annuali di attuazione;

b) le indicazioni inerenti alle procedure e alle modalità per la costituzione delle agroteche regionali. La facoltà di promuovere le agroteche è riconosciuta ad uno o più enti pubblici che presentano relativa richiesta di riconoscimento alla Regione. La Giunta regionale assicura la collaborazione e l'assistenza agli enti pubblici nella fase propedeutica la costituzione delle agroteche regionali. Con propria deliberazione provvede al riconoscimento ed ha facoltà di concedere un contributo fino al 50 per cento delle spese di costituzione, di adeguamento delle strutture ed attrezzature e per i programmi di attività;

c) le indicazioni cui attenersi nella predisposizione dei disciplinari delle strade del vino, delle strade dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e delle agroteche regionali;

d) la possibilità per i soggetti pubblici e privati di proporre, in via sperimentale, aggregazioni distrettuali temporanee e flessibili su economie territoriali non significative a livello regionale, con relative forme e modalità costitutive;

e) i termini di cui all'articolo 19, commi 2 e 3.

---

(3) Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 28 settembre 2009, n. 56-12247*.

Art. 14
Modifiche della L.R. n. 37/1980.

1. L'*articolo 2 della L.R. n. 37/1980*, come modificato dall'*articolo 11 della L.R. n. 20/1999*, è sostituito dal seguente:

"Art. 2

Enoteche regionali.

1. La Regione riconosce, promuove e incentiva le enoteche regionali che presentano i seguenti requisiti:

a) siano costituite con atto pubblico, con la partecipazione di enti di diritto pubblico;

b) espongano vini piemontesi VQPRD (vini di qualità prodotti in regioni determinate), in idonea sede caratterizzata da requisiti storici, artistici e architettonici e che sia aperta al pubblico;

c) promuovano attività di conservazione e documentazione della cultura contadina, anche al di fuori dell'ambiente vitivinicolo;

d) svolgano, senza fini di lucro, un'attività tendente a valorizzare, a promuovere e diffondere la conoscenza dei vini del Piemonte, anche in relazione agli accostamenti con la tradizionale gastronomia piemontese e con le altre produzioni agroalimentari di qualità del territorio di riferimento.

2. Ciascuna enoteca regionale, per la selezione dei vini, si avvale di una commissione tecnica che opera secondo la metodologia stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6.

3. Le enoteche regionali partecipano all'elaborazione ed all'attuazione del piano di distretto dei vini di riferimento.

4. Le enoteche regionali hanno facoltà di istituire centri di informazione finalizzati alla produzione e diffusione di notizie sulle aree vitivinicole dei distretti dei vini e delle strade del vino.

5. I centri di informazione svolgono attività di prenotazione visite e soggiorni a carattere locale, per conto di strutture private e pubbliche, con le quali hanno in precedenza stipulato accordi e convenzioni.

6. Le enoteche costituiscono a tutti gli effetti uffici di informazione e di accoglienza turistica (IAT), ai sensi della *legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75* (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte).

7. Le enoteche regionali hanno facoltà sia di realizzare e gestire strutture esterne alla propria sede sia di partecipare ad associazioni, società ed enti senza fini di lucro.

8. Le caratteristiche tecniche, gli standard qualitativi e le modalità di funzionamento dei musei e dei centri di documentazione sono definite in uno specifico disciplinare.".

Capo IV - Disposizioni transitorie, finali e finanziarie

Art. 15
Monitoraggio.

1. Il rappresentante di distretto, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale una relazione sullo stato di attuazione del piano e sull'attività svolta.

Art. 16
Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale, a tre anni dall'entrata in vigore della legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge.

2. La relazione contiene anche risposte documentate ai seguenti quesiti:

a) quali nuovi distretti sono stati istituiti in applicazione della legge;

b) quale forma societaria o associativa caratterizza i singoli distretti istituiti;

c) la natura delle risorse allocate;

d) i benefici ottenuti dall'azione di intervento di programmazione regionale;

e) eventuali difficoltà verificatesi in sede di applicazione della legge.

Art. 17
Supporto tecnico.

1. L'assessorato regionale competente in materia di agricoltura, per l'attuazione della legge e al fine di garantire la programmazione ed il raccordo delle politiche distrettuali con le politiche comunitarie, nazionali e regionali, ha facoltà di avvalersi della collaborazione di istituzioni pubbliche di ricerca nel campo agricolo, economico e sociale.

2. La collaborazione può essere estesa alla redazione della relazione di cui all'articolo 16.

Art. 18

Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiutati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.

Art. 19

Norme transitorie.

1. I distretti agroalimentari di qualità costituiti ai sensi della *L.R. n. 26/2003* sono da essa disciplinati fino all'approvazione delle istruzioni attuative di cui all'articolo 13.

2. I distretti dei vini sono soggetti alla disciplina della *L.R. n. 20/1999* sino al termine perentorio fissato dalla Giunta regionale nelle istruzioni attuative di cui all'articolo 13, al fine di consentire la conclusione dei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge.

3. I Consigli dei distretti dei vini, i relativi Presidenti e Comitati esecutivi, di cui all'*articolo 6 della L.R. n. 20/1999*, decadono con l'entrata in vigore della presente legge. L'Assessore regionale competente in materia di agricoltura nomina un Commissario con poteri di ordinaria amministrazione, che resta in carica fino al termine perentorio fissato dalla Giunta regionale nelle istruzioni attuative di cui all'articolo 13.

4. I piani di distretto già approvati dalle province ai sensi della *L.R. n. 26/2003* restano in vigore e vengono attuati nell'arco dei tre anni a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Il piano del distretto del riso, in fase di elaborazione a livello provinciale, è approvato secondo le modalità di cui alla *L.R. n. 26/2003* ed ha durata triennale a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle more dell'approvazione delle istruzioni attuative, il coordinamento delle politiche distrettuali è svolto dall'Assessore regionale competente in materia di agricoltura e dalla struttura regionale competente in materia di politiche distrettuali.

Art. 20

Adeguamenti normativi.

1. La Giunta regionale provvede, con proprio regolamento e sentita la Commissione consiliare competente, ad adeguare la disciplina regionale in materia di distretti alle successive disposizioni normative nazionali e comunitarie.

Art. 21
Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'*articolo 5 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37* (Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino), come sostituito dall'*articolo 12 della L.R. n. 20/1999*;

b) la *legge regionale 9 agosto 1999, n. 20* (Disciplina dei distretti dei vini e delle strade del vino del Piemonte. Modifiche della *legge regionale 12 maggio 1980, n. 37*);

c) la *legge regionale 13 ottobre 2003, n. 26* (Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità).

Art. 22
Norma finanziaria.

1. Alla spesa, stimata a partire dall'esercizio finanziario 2008 nell'importo massimo di 45.000,00 euro annui, in termini di competenza e di cassa, e stanziata nell'unità previsionale di base (UPB) DA11041 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, si provvede con le risorse della medesima unità, che ha la necessaria copertura finanziaria.

2. La presente legge utilizza le fonti di finanziamento esistenti ai sensi della normativa comunitaria, statale e regionale operante. Fonti aggiuntive possono essere previste ai sensi dell'articolo 18.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

PUGLIA

L.R. 3 agosto 2007, n. 23 (1).

Promozione e riconoscimento dei distretti produttivi (2).

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 3 agosto 2007, n. 112, suppl.

(2) Con *Delib.G.R. 31 gennaio 2008, n. 91* sono state approvate le linee guida applicative in materia di promozione e riconoscimento dei distretti produttivi, di cui alla presente legge. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 11 gennaio 2010, n. 6*, la *Delib.G.R. 11 gennaio 2010, n. 7*, la *Delib.G.R. 23 marzo 2010, n. 837*, la *Delib.G.R. 3 novembre 2010, n. 2419* e la *Delib.G.R. 3 maggio 2011, n. 817*.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:

Art. 1
Finalità e oggetto della legge.

1. La Regione Puglia promuove, sostiene e favorisce le iniziative e i programmi di sviluppo su base territoriale tesi a rafforzare la competitività, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la creazione di nuova e migliore occupazione e la crescita delle imprese che operano nei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'artigianato, dell'industria, del turismo, del commercio e dei servizi alle imprese.

2. La presente legge disciplina, nell'ambito della più generale azione di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo, i criteri di individuazione e le procedure di riconoscimento dei distretti produttivi nonché le modalità di attuazione degli interventi per lo sviluppo distrettuale.

3. La Regione adegua le proprie normative in materia di occupazione, trasferimento tecnologico, società dell'informazione, politiche energetiche, mitigazione dell'impatto ambientale, formazione professionale, consorzi e attività professionali e qualificazione della produzione, al fine di offrire ai distretti produttivi strumenti per il loro consolidamento e il loro sviluppo.

4. La Regione include i distretti produttivi nei suoi programmi di intervento al fine di offrire ai sistemi di piccole e medie imprese strumenti per:

a) accrescerne la competitività e la capacità innovativa, per ampliare la presenza sui mercati esteri;
b) intensificare i processi di crescita dimensionale;
c) favorire la nascita e lo sviluppo di nuova imprenditorialità in particolare nelle attività a più alto contenuto tecnologico.

Art. 2
Definizioni.

1. Il distretto produttivo è caratterizzato da:

a) una significativa concentrazione di imprese, soprattutto di piccola e media dimensione, fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante;
b) un insieme di attori istituzionali e sociali aventi competenze e operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.

2. Il distretto produttivo è espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica comune che si esprime in un programma per lo sviluppo del distretto, in conformità agli strumenti legislativi e programmatori regionali vigenti.

3. I distretti produttivi sono destinatari di politiche di sviluppo finalizzate al loro consolidamento e crescita, coerentemente con gli indirizzi strategici generali delle politiche di sviluppo economico regionali. A tale scopo sono previste specifiche forme di intervento nell'ambito della programmazione economica regionale.

4. I distretti produttivi possono assumere le seguenti configurazioni:

a) reti di imprese, legate per tipo di specializzazione orizzontale (comparti produttivi) e/o verticale (filiere produttive) per attività collegate e integrate, appartenenti a uno o più ambiti territoriali anche non confinanti tra loro, con il coinvolgimento delle istituzioni operanti nei suddetti ambiti;
b) distretti produttivi a elevato contenuto tecnologico (cosiddetti distretti tecnologici) nei quali ha maggiore rilevanza la presenza di soggetti dediti alle attività di ricerca e sviluppo (università, centri di ricerca pubblici e privati, laboratori di imprese innovative);
c) sistemi turistici locali ai sensi dell'*articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135* (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e dell'*articolo 5 della legge regionale 11 febbraio 2002, n. 1* (Norme di prima applicazione dell'*articolo 5 della L. n. 135/2001* riguardante il riordino del sistema turistico pugliese) e delle relative norme di attuazione;
d) distretti produttivi che interessano territori di più regioni (transregionali), anche al di fuori del territorio nazionale (transnazionali);
d-bis) **distretti agroalimentari di qualità** ai sensi dell'*articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*) (3);
d-ter) **distretti rurali** ai sensi dell'*articolo 13 del d.lgs. 228/2001*, che sono disciplinati da apposito regolamento proposto dall'Assessorato alle risorse agroalimentari (4).

---

(3) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 30 aprile 2009, n. 10*.

(4) Lettera aggiunta dall'*art. 15, comma 1, lettera a), L.R. 30 aprile 2009, n. 10*.

Art. 3
I soggetti.

1. I distretti produttivi sono riconosciuti con provvedimento della Giunta regionale.

2. I soggetti che possono promuovere il riconoscimento di un distretto produttivo sono:

a) imprese operanti nel territorio regionale;
b) associazioni di categoria e sindacali di rilevanza regionale e rappresentate in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).
3. Possono partecipare alle procedure di riconoscimento di un distretto produttivo:
a) enti locali, enti e associazioni pubbliche, aziende speciali, camere di commercio, società a partecipazione pubblica;
b) associazioni private, fondazioni e consorzi;
c) università, istituzioni pubbliche e private riconosciute e attive nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, della promozione, dell'innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.

Art. 4
Nucleo promotore del distretto produttivo.

1. Per giungere al riconoscimento di un distretto produttivo, i soggetti di cui all'articolo 3, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e funzioni, promuovono nei confronti della Regione un'azione volta al riconoscimento del distretto produttivo, costituendo un nucleo promotore del distretto mediante la sottoscrizione di un protocollo di intesa cui deve aderire un numero significativo di imprese, comunque non inferiore a trenta, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese e le associazioni sindacali.

2. Nel caso di distretti tecnologici il nucleo promotore deve essere costituito da almeno dieci imprese e da una presenza significativa di soggetti del mondo della ricerca, della formazione e dell'innovazione.

3. Il protocollo di intesa previsto dal comma 1 deve individuare le motivazioni alla base dell'avvio del distretto, i principali obiettivi e le caratteristiche dei progetti più significativi che si intendono avviare al fine di valorizzare il sistema produttivo locale. Il protocollo d'intesa deve prevedere l'esatta composizione del comitato di distretto, in modo che sia garantita la rappresentanza di tutti i soggetti previsti dall'articolo 3, stabilendone la relativa durata in carica.

4. Qualora vengano presentate istanze differenti che, per ambito geografico e/o settoriale, contengano sovrapposizioni o complementarietà, la Giunta

regionale può proporre aggregazioni volte a semplificare e rendere più efficace l'impatto territoriale degli interventi.

5. L'istanza per il riconoscimento di un distretto produttivo deve essere presentata alla Regione Puglia entro il 28 febbraio di ogni anno (5), depositando il protocollo di intesa di cui al comma 1 (6).

6. La Giunta regionale, entro trenta giorni a decorrere dal termine di presentazione della domanda di cui al comma 5, valuta l'ammissibilità dell'istanza presentata, sulla base dei criteri stabiliti dalla presente legge e in base agli indirizzi di politica di sviluppo economico della Regione, anche avvalendosi di indicatori statistici oggettivi, e, accertato che la composizione del comitato di distretto prevista dal comma 3 sia rappresentativa, provvede sul riconoscimento del distretto produttivo.

---

(5) Per il termine previsto per gli anni 2009 e 2010, in deroga al termine fissato dal presente comma, vedi l'*art. 16, L.R. 30 aprile 2009, n. 10*.

(6) Comma così sostituito dall'*art. 1, L.R. 14 dicembre 2007, n. 36*. Il testo originario era così formulato: «5. L'istanza per il riconoscimento di un distretto produttivo deve essere presentata alla Regione Puglia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 28 febbraio di ogni anno, depositando il protocollo di intesa di cui al comma 1.».

Art. 5

Comitato di distretto produttivo.

1. Il nucleo promotore del distretto produttivo, dopo l'avvenuto riconoscimento, avvia la costituzione del comitato di distretto, formato dai rappresentanti degli imprenditori, delle istituzioni locali e delle parti sociali, nel rispetto di quanto indicato nel protocollo d'intesa. Il nucleo promotore cessa le sue funzioni al momento della nomina del comitato di distretto.

2. Il comitato di distretto svolge i seguenti compiti:

a) redigere e coordinare l'adozione del programma di sviluppo del distretto produttivo e promuoverne l'attuazione;
b) promuovere l'utilizzo degli strumenti e delle risorse delle politiche industriali comunitarie, nazionali e regionali;
c) esprimere proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale regionale;
d) organizzare ed effettuare le procedure di monitoraggio delle diverse fasi di realizzazione del programma di sviluppo del distretto;
e) convocare ogni sei mesi, ovvero ogni qualvolta lo ritenga necessario, i rappresentanti delle imprese e delle istituzioni che sottoscrivono il programma di sviluppo di cui all'articolo 7.

3. Il comitato di distretto si intende definitivamente formato nel momento in cui tutti i rappresentanti previsti dal protocollo d'intesa sono stati formalmente nominati. La mancata nomina dei propri rappresentanti in seno al comitato, decorso il termine di trenta giorni dalla formale richiesta da parte del nucleo promotore, costituisce rinuncia alla designazione.

4. Il comitato di distretto si riunisce la prima volta su convocazione del nucleo promotore ed elegge il presidente ai sensi dell'articolo 6. Dopo l'elezione, il comitato viene convocato dal presidente ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

5. I componenti del comitato di distretto possono essere rieletti una sola volta.

6. Il comitato di distretto, al fine di una migliore funzionalità, adotta un regolamento interno, che viene presentato alla Giunta regionale contestualmente al programma di sviluppo del distretto di cui all'articolo 7.

7. Il presidente, novanta giorni prima della data di scadenza del comitato di distretto, promuove il rinnovo dello stesso.

8. Al presidente e ai componenti il comitato di distretto per l'espletamento delle funzioni non spetta alcun compenso.

Art. 6

Presidente del distretto produttivo.

1. Il comitato di distretto elegge il proprio presidente a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di distretti tecnologici il presidente deve essere espresso dai soggetti del mondo della ricerca, della formazione e dell'innovazione.

2. Il comitato deve eleggere il presidente entro la terza riunione e comunque entro venti giorni dalla data della prima convocazione. Fino all'elezione del presidente, il comitato è convocato dal componente più anziano di età. In mancanza di elezione del presidente nel termine previsto, il riconoscimento del distretto produttivo di cui all'articolo 4, comma 6, si intende decaduto.

3. Il presidente nomina un segretario del comitato di distretto, il quale può essere scelto anche al di fuori delle persone designate tra i componenti del comitato di distretto.

4. Al presidente compete:

a) la rappresentanza del distretto;
b) la convocazione del comitato;
c) la vigilanza sullo stato di attuazione del programma di sviluppo;
d) la redazione della relazione annuale sullo stato di attuazione del programma di sviluppo.

Art. 7

Programma di sviluppo dei distretti produttivi.

1. Il programma di sviluppo, redatto in modo e forma liberi, almeno di durata triennale, può essere aggiornato periodicamente dal comitato di distretto e prevede:

a) la descrizione dei punti di eccellenza e degli eventuali punti di criticità del distretto;
b) gli obiettivi generali e specifici di sviluppo;
c) le azioni e i connessi progetti da realizzare da parte dei soggetti sottoscrittori;
d) i piani finanziari e temporali di spesa relativi alle azioni e ai progetti da realizzare;
e) l'entità e il tipo di risorse pubbliche e private necessarie per la realizzazione di azioni e progetti.

2. I progetti previsti all'interno del programma di sviluppo devono riguardare interventi di sistema alla realizzazione dei quali si candidano gruppi di soggetti sottoscrittori. Sono esclusi interventi che riguardano singole imprese.

3. Al programma deve essere allegato un elenco dettagliato dei sottoscrittori e dei cofinanziatori con la chiara evidenziazione, per ciascuno di essi, di:

a) ragione sociale e sede, sia legale che operativa;
b) breve descrizione dell'attività svolta;
c) solo per le imprese sottoscrittrici, numero degli addetti, comprensivo, oltre al titolare, di soli dipendenti a libro matricola e altri rapporti assimilati al lavoro dipendente.

4. Il programma deve essere sottoscritto:

a) dal presidente del distretto;
b) dai legali rappresentanti delle imprese;
c) dai legali rappresentanti, o aventi titolo, degli altri soggetti che concorrono alla formazione dei distretti produttivi così come definiti all'articolo 3.

5. Nel caso dei distretti produttivi che interessano territori di più regioni, anche al di fuori del territorio nazionale, i benefici del programma di sviluppo sono estesi anche alle imprese localizzate nelle altre regioni secondo i criteri previsti da appositi accordi stipulati tra la Regione Puglia e la regione e/o paese che include gli altri territori. L'accordo, compatibilmente con la normativa nazionale e comunitaria in materia, stabilisce gli obiettivi generali da realizzare, le condizioni giuridiche e gli impegni finanziari vincolanti per le regioni partecipanti.

Art. 8

Procedure per l'approvazione e verifica del programma di sviluppo del distretto.

1. Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato entro e non oltre 180 giorni dal riconoscimento provvisorio previsto dall'articolo 4, comma 6. Per i riconoscimenti provvisori già intervenuti, il programma deve essere presentato entro e non oltre il termine del 30 settembre 2009. Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato dal presidente del distretto contestualmente:

a) all'Assessorato regionale per lo sviluppo economico e agli altri assessorati competenti per materia;
b) alle province nel cui ambito territoriale operano almeno un terzo delle aziende che hanno sottoscritto il programma di sviluppo [(7)].

2. Entro trenta giorni dalla data di ricezione del programma, le province esprimono parere motivato e non vincolante.

3. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dei pareri di cui al comma 2, ovvero decorso il termine senza che il parere sia reso, l'Assessore regionale allo sviluppo economico, con proprio decreto, previa intesa con gli altri assessori interessati per materia, determina l'ammissibilità dei programmi e invia quelli ammessi alla Giunta regionale per le determinazioni in merito al definitivo riconoscimento del distretto.

4. L'Assessore regionale allo sviluppo economico, nonché gli altri assessori interessati per materia, per le attività di valutazione dei programmi possono avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.

5. Per la valutazione dei programmi è costituito, con provvedimento dell'Assessore regionale allo sviluppo economico e di concerto con gli altri Assessori interessati per materia, un nucleo tecnico di valutazione. L'attività del nucleo è disciplinata da un regolamento predisposto a cura dell'Assessorato allo sviluppo economico [(8)]. Per le attività di valutazione dei programmi il nucleo può avvalersi degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate dalla Regione.

6. Il presidente del comitato di distretto trasmette all'Assessorato allo sviluppo economico e agli altri assessorati competenti per materia, entro il 28 febbraio di ogni anno, una relazione contenente le informazioni utili a valutare lo stato di attuazione e gli eventuali aggiornamenti del programma di sviluppo del distretto.

7. L'Assessore regionale allo sviluppo economico, d'intesa con gli altri assessori interessati per materia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli aggiornamenti del programma di sviluppo, esprime un proprio parere motivato.

8. L'Assessore allo sviluppo economico presenta annualmente alla competente Commissione consiliare permanente una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge, corredata di analoghi documenti redatti dagli altri assessori interessati alla presente normativa.

9. Eventuali nuovi programmi o sostanziali variazioni di quelli già approvati devono seguire le procedure di approvazione previste dal presente articolo.

---

(7) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, lettera b)*, *L.R. 30 aprile 2009, n. 10*. Il testo originario era così formulato: «1. Il programma di sviluppo del distretto deve essere presentato dal presidente del distretto contestualmente:

a) all'Assessorato regionale per lo sviluppo economico e agli altri assessorati competenti per materia;

b) alle province nel cui ambito territoriale opera almeno un terzo delle aziende che hanno sottoscritto il programma di sviluppo.».

(8) Vedi, al riguardo, il *Reg. 12 ottobre 2009, n. 23*.

Art. 9

Risorse per la gestione e l'attuazione dei programmi di sviluppo.

1. La Regione concorre alla realizzazione dei programmi di sviluppo dei distretti produttivi riservando a essi quote di azioni e misure previste dalla legislazione regionale vigente.

2. Per l'individuazione delle modalità e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel programma di sviluppo la Regione promuove specifici accordi di programma, ai sensi della normativa vigente.

3. Le azioni previste al comma 1 per l'attuazione del programma di sviluppo sono svolte a favore dei soggetti pubblici, privati o di natura mista responsabili dell'attuazione delle iniziative inserite nel programma.

Art. 10

Norme finanziarie e finali.

1. La presente legge non prevede oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

2. Nell'ambito della regolamentazione dei sistemi turistici locali, la Regione individua specifiche misure volte ad armonizzare la normativa in materia con le disposizioni della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi

e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

L.R. LAZIO 23 gennaio 2006, n. 1.

Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

Art. 1
Oggetto e finalità.

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo rurale, valorizzare le vocazioni naturali del territorio e consolidare l'integrazione tra i diversi settori produttivi in ambito locale, con la presente legge disciplina l'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'*articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228* (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'*articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*).

Art. 2
Definizioni.

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi economici territoriali di cui all'*articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317* (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive modifiche, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole ed altre attività locali nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

Art. 3
Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali.

1. I distretti rurali, ai fini della loro individuazione, devono essere caratterizzati da:

a) la presenza di attività e funzioni proprie dell'agricoltura e del suo ruolo multifunzionale di manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, del turismo rurale, dell'agriturismo, dell'artigianato, della piccola industria e delle altre attività produttive locali, aventi una comune base territoriale ed organizzate in funzione della scelta del ciclo corto e della conservazione e valorizzazione delle risorse naturali;

b) produzioni agricole, artigiane, della piccola industria di beni e servizi che siano coerenti con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio o significative per l'economia locale anche per tradizione e per vocazione naturale e territoriale e di rilevante interesse sociale e culturale;

c) l'esistenza di un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e quelle operanti in altri settori, integrato con i fenomeni culturali e turistici locali;

d) un'offerta locale sufficiente a soddisfare le esigenze di innovazione tecnologica e di formazione professionale, indispensabili per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e per la cura del patrimonio forestale;

e) la presenza di istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo, anche sotto forma di convenzione, con le imprese operanti nei diversi settori per assicurare il sostegno e lo sviluppo dell'imprenditoria locale;

f) un'identità storica e paesaggistica omogenea, anche determinata dalla presenza di aziende agricole a conduzione familiare radicate nel territorio.

2. In aggiunta ai requisiti di cui al comma 1 necessari ai fini dell'individuazione, i distretti rurali possono essere caratterizzati dalla presenza di:

a) aree di programmazione integrata individuate ai sensi della *legge regionale 22 dicembre 1999, n. 40* (Programmazione integrata per la valorizzazione ambientale, culturale e turistica del territorio) e successive modifiche;

b) percorsi realizzati ai sensi della *legge regionale 3 agosto 2001, n. 21* (Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali) e successive modifiche.

3. Possono far parte dei distretti rurali aree agricole periurbane che, pur in contesti di forti dinamiche insediative extragricole, presentano uno spiccato interesse agricolo di carattere multifunzionale coerente con le politiche comunitarie per lo sviluppo rurale e con le tradizioni e le vocazioni naturali del territorio.

Art. 4

Requisiti per l'individuazione dei distretti agroalimentari di qualità.

1. I distretti agroalimentari di qualità, ai fini della loro individuazione, devono essere caratterizzati da:

a) una produzione, legata ad una o più filiere significative per l'economia locale nonché ad uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della normativa vigente, tradizionali o tipici;

b) l'esistenza di un sistema consolidato di relazioni tra imprese agricole ed imprese agroalimentari, considerato in tutte le componenti della filiera: produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione;

c) un'offerta locale sufficiente a soddisfare le esigenze di innovazione tecnologica ed organizzativa nonché di assistenza tecnica e di formazione professionale delle imprese agricole ed agroalimentari del territorio;

d) la presenza di un sistema consolidato di scambi ed integrazioni tra le imprese agricole ed agroalimentari ed i fenomeni culturali e turistici locali;

e) la presenza di istituzioni locali interessate alla realtà distrettuale e a stabilire rapporti di tipo collaborativo, anche sotto forma di convenzione, con le imprese agricole ed agroalimentari per la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità.

Art. 5
Individuazione (2).

1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, previo confronto con le province, gli altri enti locali interessati e le rappresentanze economiche e sociali nonché con le autonomie funzionali.

---

(2) Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 31 luglio 2007, n. 608*.

Art. 6
Piano di distretto.

1. La Giunta regionale, tenuto conto delle previsioni della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria, elabora, previo confronto con le province e gli altri enti locali interessati nonché con le rappresentanze economiche e sociali, un piano di distretto per lo sviluppo economico e la valorizzazione delle risorse del territorio in coerenza con le tradizioni storico-culturali e le vocazioni naturali del territorio stesso.

2. Il piano di cui al comma 1 è elaborato sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8 ed è adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'individuazione del distretto.

3. Il piano di distretto, in particolare:

a) indica la forma organizzativa prescelta, il soggetto gestore nonché le relative funzioni;

b) contiene una dettagliata relazione sulla situazione esistente e sulle prospettive in materia di produzione, trasformazione, distribuzione e consumo

dei prodotti del distretto, anche in riferimento alle caratteristiche di cui agli articoli 3 e 4;

c) prevede le iniziative per il perseguimento, in forma integrata e coordinata, degli obiettivi di sviluppo socio-economico del territorio, con particolare riguardo al consolidamento dell'agricoltura biologica, allo sviluppo dell'ambiente rurale e delle vocazioni proprie del territorio, alle biodiversità, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla integrazione del mondo agricolo con quello agroalimentare, alla valorizzazione dei fenomeni socio-culturali e turistici che interessano il mondo agricolo e forestale;

d) propone interventi per l'ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi delle imprese agricole ed agroalimentari, per la creazione di efficienti sistemi di commercializzazione, anche al fine di incentivare la diffusione di prodotti di qualità certificati secondo la normativa vigente.

4. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere aggiornato sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 8.

Art. 7

Progetti di sviluppo dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità.

1. La Regione, in conformità ai contenuti del piano di distretto di cui all'articolo 6, finanzia progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità elaborati, attraverso strumenti di programmazione negoziata, dalle amministrazioni, dagli enti e dai soggetti, pubblici e privati, interessati.

2. Possono essere ammessi ai finanziamenti i progetti di cui al comma 1 che, in linea con i contenuti del piano di distretto di cui all'articolo 6, perseguono uno o più dei seguenti obiettivi:

a) favorire i processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno dei distretti rurali ed agroalimentari di qualità;

b) sostenere la riorganizzazione ed il completamento, in ambito distrettuale, delle filiere produttive agroalimentari;

c) incentivare le attività volte a garantire la sicurezza degli alimenti e la loro tracciabilità, anche al fine di elevare gli standard qualitativi delle produzioni agricole ed agroalimentari e favorire la loro penetrazione nei mercati nazionali ed internazionali;

d) contribuire al mantenimento ed alla crescita dei livelli occupazionali del settore, anche attraverso la valorizzazione delle risorse umane disponibili mediante qualificati programmi di formazione, finalizzati alla stabilizzazione dell'occupazione;

e) effettuare il monitoraggio delle problematiche socio-economiche, culturali, ambientali di ogni distretto, con speciale riferimento alla

individuazione dell'esistenza di eventuali fattori negativi che possono impedirne o ritardarne lo sviluppo;

f) favorire la creazione e il miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali dei distretti.

3. La Regione non ammette a finanziamento i soggetti di cui al comma l che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 8
Regolamento.

1. La Giunta regionale adotta, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di integrazione e di attuazione (3).

2. Il regolamento, in particolare, stabilisce:

a) i requisiti dei soggetti gestori;

b) i criteri e le modalità per l'elaborazione e la presentazione dei piani di distretto, nonché per il loro aggiornamento;

c) i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti di sviluppo dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità nonché i criteri di valutazione degli stessi per la conseguente formazione di una graduatoria;

d) le spese ammissibili, la forma di finanziamento concedibile e la relativa percentuale, nonché le modalità di concessione ed erogazione in riferimento ai vari tipi di intervento;

e) le condizioni per l'eventuale cumulabilità dei finanziamenti con altre agevolazioni pubbliche;

f) le modalità per l'effettuazione di monitoraggi e controlli da parte dell'amministrazione regionale sui distretti rurali e sui distretti agroalimentari di qualità e sullo stato di attuazione dei relativi progetti di sviluppo nonché le cause e le modalità di revoca della concessione dei finanziamenti e di recupero delle eventuali somme già erogate.

---

(3) Vedi, al riguardo, il *Reg. 6 settembre 2006, n. 5*.

Art. 9
Disposizioni finanziarie.

1. Per gli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008, alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la istituzione nell'ambito della UPB C 12 di un apposito capitolo di spesa denominato "Contributi in conto capitale a favore delle iniziative inerenti i distretti rurali ed i distretti agroalimentari di qualità" e con lo stanziamento per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 di euro 2.000.000,00.

2. Alla istituzione del capitolo di spesa di cui al comma 1 ed alla copertura del relativo onere si provvede con legge di bilancio annuale per l'esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006/2008.

Art. 10

Clausola di sospensione.

1. Gli aiuti previsti dalla presente legge sono concessi a condizione che siano autorizzati dalla Commissione europea e a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio dell'avviso concernente la relativa autorizzazione.

L.R. VENETO 12 dicembre 2003, n. 40 (ARTT. 7-9).

Nuove norme per gli interventi in agricoltura

TITOLO III

Distretti rurali e agroalimentari di qualità

Capo I - Definizione ed ambiti di operatività

Art. 7
Distretti rurali.

1. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali caratterizzati da una identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali del distretto.

Art. 8
Distretti agroalimentari di qualità.

1. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

Art. 9
Individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente commissione consiliare, definisce criteri per l'individuazione e procedure per il riconoscimento dei distretti rurali e agroalimentari di qualità.

2. L'atto istitutivo del distretto deve contenere la individuazione del nome dello stesso e del territorio cui si riferisce.

3. La Regione promuove l'avviamento di forme associative fra produttori agricoli e alimentari, che concorrono alla produzione di alimenti derivati da prodotti agricoli ottenuti nel territorio del distretto.

4. I distretti rurali e agroalimentari di qualità di cui al comma 1 costituiscono ambito di attuazione degli interventi nel settore agricolo.